

GENERALI FUND MANAGEMENT S.A.

GP&G FUND

PROSPETTO
GIUGNO 2010

*Il presente Prospetto è conforme al
modello depositato presso la Consob
in data 01 giugno 2010*



BANCA PASSADORE & C.
BANCA PRIVATA INDIPENDENTE FONDATA NEL 1888

Prospetto completo tradotto fedelmente dall'ultimo Prospetto completo ricevuto dalla Commissione di Vigilanza del Settore Finanziario del Lussemburgo.

GENERALI FUND MANAGEMENT S.A.

I Legali Rappresentanti

(Gian Luigi COSTANZO) (Mario Andrea BECCARIA)

INTRODUZIONE

GP & G Fund (nel prosieguo denominato anche il “**Fondo**”) è un fondo di mutuo investimento che si qualifica come “*fondo comune d’investimento*” (“**FCI**”) con più Comparti (i “**Comparti**”) regolato dalle leggi del Granducato di Lussemburgo che prevede di investire in una gamma diversificata di titoli trasferibili e/o altri asset finanziari liquidi consentiti dalla legge, in conformità alla politica di investimento di ogni particolare Comparto.

Il Fondo è un Organismo di Investimento Collettivo in Titoli Trasferibili (“**UCITS**”) per i fini della Direttiva del Consiglio CEE/85/611 e successive integrazioni e modifiche (“**Direttiva UCITS**”). Il Fondo è registrato nel Granducato di Lussemburgo in conformità alla Parte I della legge del Lussemburgo del 20 dicembre 2002 sugli Organismi di investimento collettivi (la “**Legge UCI**”). Tuttavia, la registrazione in questione non implica una valutazione positiva da parte delle autorità di supervisione lussemburghesi del contenuto del prospetto attuale (il “**Prospetto**”) o della qualità delle quote del Fondo (le “**Quote**”) offerte per la vendita. Eventuali interpretazioni in senso contrario non sono autorizzate e sono illecite.

Il presente Prospetto non costituisce un’offerta ad alcuno o un sollecito da parte di alcuno in qualsivoglia giurisdizione in cui una siffatta offerta o un siffatto sollecito siano illegali o in cui chi fa l’offerta o il sollecito non è qualificato per farlo.

La distribuzione del presente Prospetto e l’offerta delle Quote possono essere soggette a limitazioni in certe giurisdizioni. Chiunque sia in possesso del presente Prospetto e chiunque desideri sottoscrivere delle Quote in ottemperanza al presente Prospetto è tenuto ad informarsi su, nonché ad osservare, tutte le leggi ed i regolamenti applicabili di ogni giurisdizione rilevante. I potenziali sottoscrittori o acquirenti delle Quote sono tenuti ad informarsi sulle possibili conseguenze fiscali, sui requisiti di legge e sulle eventuali restrizioni di cambio estero o requisiti di controllo dello scambio cui possano essere soggetti secondo le leggi dei paesi di cui hanno la cittadinanza, la residenza o il domicilio e che potrebbero essere rilevanti per la sottoscrizione, l’acquisto, la detenzione, la conversione o la vendita delle Quote.

Ogni eventuale informazione non citata nel presente Prospetto è da ritenersi non autorizzata. Le informazioni contenute nel presente Prospetto si considerano accurate alla data della sua pubblicazione. Per riflettere cambiamenti sostanziali, il presente Prospetto può essere aggiornato su base occasionale ed i potenziali sottoscrittori devono richiedere alla società che gestisce il Fondo (la “**Società di gestione**”) se siano stati pubblicati eventuali prospetti successivi.

Il consiglio della Società di gestione (il “**Consiglio della Società di gestione**”) viene ritenuto responsabile delle informazioni contenute nel presente Prospetto ed ha preso tutti i provvedimenti ragionevoli al fine di garantire che alla data del presente Prospetto le informazioni contenute nello stesso siano accurate e complete in tutti gli aspetti sostanziali. Gli amministratori della Società di gestione (gli “**Amministratori**”) accettano le relative responsabilità.

La sottoscrizione per le Quote può essere accettata unicamente sulla base del Prospetto attuale. La Società di gestione produrrà una relazione annuale (la “**Relazione annuale**”) contenente i conti sottoposti a revisione contabile e relazioni semestrali (le “**Relazioni semestrali**”). In seguito alla pubblicazione della prima di queste due relazioni, il Prospetto attuale a quella data sarà valido solamente se accompagnato dalla Relazione annuale o dalla Relazione semestrale in questione.

Il Consiglio della Società di gestione si riserva il diritto di richiedere in futuro che le Quote vengano registrate al Mercato Azionario del Lussemburgo o in eventuali altri mercati dei titoli.

Ogni riferimento ad “EUR” o “Euro” nel Prospetto si riferisce alla valuta legale degli Stati Membri dell’Unione Europea che hanno adottato l’Euro.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Qualora si nutra un dubbio sul contenuto del presente Prospetto, è opportuno rivolgersi al proprio broker finanziario, al proprio legale o al proprio contabile o altro consulente finanziario. Nessuno è autorizzato a fornire alcuna informazione diversa da quelle contenute nel presente Prospetto, ovvero alcuno dei documenti cui si fa riferimento nello stesso, che siano disponibili per ispezione pubblica presso l’ufficio legale.

Il valore delle Quote può scendere così come può salire. Il Fondo è obbligato a riscattare le Quote degli investitori al prezzo di rimborso corrispondente, che può essere diverso dal prezzo al quale le Quote sono state acquisite dagli investitori.

SOMMARIO

1. INFORMAZIONI GENERALI	6
2. IL FONDO	9
3. L'OFFERTA	10
4. OBIETTIVI E POLITICHE DELL'INVESTIMENTO	10
5. RISCHI	10
6. GESTIONE DEL FONDO	13
7. GESTORE AGLI INVESTIMENTI	14
8. BANCA DEPOSITARIA, AGENTE INCARICATO DEI PAGAMENTI E AGENTE DOMICILIATARIO	15
9. AMMINISTRAZIONE CENTRALE, CANCELLIERE ED AGENTE DI TRASFERIMENTO E REGISTRAZIONE	16
10. DISTRIBUTORE	16
11. REGOLAMENTO DI GESTIONE.....	17
12. POOLING	17
13. FORMATO DELLE QUOTE	18
14. EMISSIONE DELLE QUOTE.....	19
15. CLASSI DI QUOTE	20
16. SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE	20
17. RIMBORSO DELLE QUOTE	24
18. CONVERSIONE DELLE QUOTE	26
19. SOSPENSIONE TEMPORANEA DI SOTTOSCRIZIONI, RISCATTI E CONVERSIONI.....	28
20. LATE TRADING E MARKET TIMING	28
21. PROCEDURA PER SOTTOSCRIZIONI, RISCATTI E CONVERSIONI COSTITUENTI IL 10% O PIÙ DEGLI ASSET DI CIASCUN COMPARTO	29
22. COMMISSIONI.....	29
23. VALORE NETTO DEGLI ASSET	34

24. SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE NETTO DEGLI ASSET PER QUOTA.....	38
25. REVISORI	39
26. DIVIDENDI	39
27. DURATA, LIQUIDAZIONE E FUSIONE DEL FONDO O DI QUALUNQUE ALTRO COMPARTO	40
28. NORMATIVA E GIURISDIZIONE APPLICABILI.....	41
29. LINGUA PREVALENTE	41
30. TRATTAMENTO FISCALE IN LUSSEMBURGO.....	42
31. ANNO FINANZIARIO.....	45
32. INFORMAZIONI AI TITOLARI DI QUOTE	45
33. DOCUMENTI DISPONIBILI PER L'ISPEZIONE	45
APPENDICE A	47
APPENDICE B	56
APPENDICE C	59

1. INFORMAZIONI GENERALI

PROMOTORE DEL FONDO

Banca Passadore & C S.p.A.
Via Ettore Vernazza, 27
16121 Genova
Italia

FONDO

GP & G Fund

SOCIETÀ DI GESTIONE

Generali Fund Management S.A.
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Granducato del Lussemburgo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE

Gian Luigi Costanzo
Presidente del Consiglio di Amministrazione
BG SGR S.p.A.
Via Machiavelli, 4
34132 Trieste
Italia

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Eric Le Gentil
Direttore Generale
Generali France Assurances
Boulevard Haussmann, 7
F- 75009 Parigi
Francia

Philippe Setbon
Direttore Generale
Generali Investments France
Boulevard Haussmann, 7
F-75009 Parigi
Francia

Giorgio Angelo Girelli
Amministratore Delegato
BANCA GENERALI S.p.A.
Via Machiavelli, 4
34132 Trieste
Italia

Mario Andrea Beccaria
Direttore Generale
BG SGR SpA
Via Machiavelli, 4
34132 Trieste
Italia

Heinz Gawlak
Amministratore Delegato
Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH
Unter Sachsenhausen, 27
D-50660 Cologne
Germania

Luca Passoni
Amministratore Delegato
Generali Investments Italy S.p.A. Società di gestione del risparmio
Via Machiavelli, 4
34132 Trieste
Italia

Volker Seidel
Direttore
Generali Lebensversicherung AG
Besenbinderhof, 43
D-20097 Amburgo
Germania

Alex Schmitt
Avvocato
BONN SCHMITT STEICHEN
Rives de Clausen, 22-24
L- 2165 Lussemburgo

MANAGER DELLA GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA'

Marylène Alix
Direttore Generale
Generali Fund Management S.A.
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Granducato del Lussemburgo

Marco D'Orazio
Dirigente
Generali Fund Management S.A.
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Granducato del Lussemburgo

GESTORE AGLI INVESTIMENTI

Banca Passadore & C S.p.A.
Via Ettore Vernazza, 27
16121 Genova
Italia

**BANCA DEPOSITARIA, AGENTE INCARICATO DEI PAGAMENTI E AGENTE
DOMICILIATARIO**

CACEIS Bank Luxembourg
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Granducato del Lussemburgo

**AMMINISTRAZIONE CENTRALE, CONSERVATORE DEL REGISTRO E
AGENTE DI TRASFERIMENTO**

CACEIS Bank Luxembourg
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Granducato del Lussemburgo

REVISORI

Ernst & Young
7, Parc d'Activité Syrdall
B.P. 780
L-2017 Luxembourg
Granducato del Lussemburgo

DISTRIBUTORE

Banca Passadore & C S.p.A.
Via Ettore Vernazza 27
16121 Genova
Italia

CONSULENTI LEGALI IN LUSSEMBURGO

Bonn Schmitt Steichen
22-24, Rives de Clausen
L-2165 Luxembourg
Granducato del Lussemburgo

2. IL FONDO

Il Fondo è organizzato nell'ambito e secondo le leggi del Granducato di Lussemburgo come fondo di mutuo investimento ("*fondo comune d'investimento*") con Comparti separati che costituiscono un portafoglio separato di attività e passività. Gli asset netti del Fondo devono raggiungere EUR 1.250.000.- entro i primi sei mesi successivi alla sua autorizzazione da parte della *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (La "**CSSF**") e successivamente non devono essere inferiori a questa cifra.

Il Fondo è registrato secondo la Parte I della Legge UCI. Tuttavia, questa registrazione non richiede l'approvazione o la disapprovazione da parte di qualsivoglia autorità del Lussemburgo dell'adeguatezza o dell'accuratezza del Prospetto o degli asset detenuti nei vari Comparti. Eventuali interpretazioni in senso contrario non sono autorizzate e sono illecite.

Il Fondo è gestito nell'interesse dei suoi titolari di quote dalla Società di gestione, una società a responsabilità limitata ("*société anonyme*") costituitasi persona giuridica secondo le leggi del Lussemburgo e con sede legale in Lussemburgo.

Gli asset del Fondo sono separati da quelli della Società di gestione e da quelli degli altri fondi gestiti dalla Società di gestione.

La Società di gestione gestisce gli asset del Fondo in ottemperanza al regolamento della gestione del Fondo (il "**Regolamenti di gestione**") in vigore il 14 aprile 2008. I Regolamenti di gestione sono depositati nel *Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg*, dove possono essere esaminati e si possono ottenere duplicati. Un avviso che notifica la pubblicazione ed il deposito del Regolamento di gestione nel registro è stato pubblicato nel *Mémorial* del 13 maggio 2008. Il Regolamento di gestione è stato modificato a far data dal 1° ottobre 2009.

Secondo il Regolamento di gestione, il Consiglio della Società di gestione può emettere Quote in ogni Comparto. Per ogni Comparto viene mantenuto un insieme separato di asset che viene investito in ottemperanza agli obiettivi di investimento applicabili al Comparto rilevante. I proventi netti della sottoscrizione ad ogni Comparto vengono investiti nello specifico portafoglio di asset che costituisce quel determinato Comparto. Di conseguenza, il Fondo è un "fondo a ombrello" che consente agli investitori di scegliere tra uno o più obiettivi di investimento investendo in uno o più Comparti. Gli investitori possono scegliere quale o quali Comparto/i siano i più adeguati per le proprie aspettative di rischio e di ritorno, nonché per le proprie necessità di diversificazione.

Il Fondo costituisce una sola entità, tuttavia, il diritto degli investitori e dei creditori in relazione ad un Comparto o sollevato dalla costituzione, dall'operazione o dalla liquidazione di un Comparto sono limitati agli asset di questo Comparto, e gli asset di un Comparto saranno rispondibili esclusivamente per i diritti dei detentori di quote relative a questo Comparto e per quelli dei creditori che avanzano rivendicazioni in relazione alla costituzione, all'operazione o alla liquidazione di questo Comparto. Nelle relazioni tra i detentori di quote del Fondo, ogni Comparto viene trattato come entità separata. Gli asset, gli impegni, gli addebiti e le spese che non possono essere assegnati ad uno specifico Comparto verranno addebitati ai diversi Comparti in misura proporzionale ai loro rispettivi asset netti, se appropriati in relazione alle cifre considerate.

Il Consiglio della Società di gestione può, in qualsiasi momento, creare ulteriori Comparti. In tal caso il Prospetto verrà aggiornato di conseguenza.

3. L'OFFERTA

Si tratta di un'offerta di sottoscrizione di Quote emesse senza valore nominale nel Fondo, ogni Quota essendo collegata ad uno dei Comparti. I dettagli di ogni Comparto (comprese la politica di investimento e le caratteristiche di ogni Comparto) sono specificati nell'Appendice C.

Il giorno della sottoscrizione iniziale (il “**Giorno della sottoscrizione iniziale**”) o durante il periodo della sottoscrizione iniziale (il “**Periodo della sottoscrizione iniziale**”) le Quote in ogni Comparto verranno offerte ad un prezzo iniziale (il “**Prezzo iniziale**”) specificato per ogni Comparto nell’Appendice C. Il Prezzo iniziale sarà soggetto alle commissioni dettagliate sotto il titolo “Commissioni”. La valuta di riferimento (la “**Valuta di riferimento**”) di ogni Comparto è la valuta in cui è denominato il Net Asset Value (NAV, Valore netto degli asset) di ogni Comparto, specificato per ogni Comparto nell’Appendice C. Il Consiglio della Società di gestione può, tuttavia, decidere di calcolare il NAV per Quote di uno o più Comparti/Classi di quote oltre alla Valuta di riferimento in una valuta di altra denominazione (la “**Valuta di altra denominazione**”) come viene dettagliato ulteriormente per i rispettivi Comparti/Classi di quote nell’Appendice C. Il NAV calcolato in una Valuta di altra denominazione è equivalente al NAV nella Valuta di riferimento del Comparto convertita al tasso di cambio prevalente.

Il lancio di un Comparto ha luogo il Giorno della sottoscrizione iniziale o l’ultimo giorno del Periodo della sottoscrizione iniziale come viene specificato per ogni Comparto nell’Appendice C (la “**Data di lancio**”). Qualora a questa data non vengano accettate sottoscrizioni, la Data di lancio sarà il Giorno di valutazione successivo in cui sono state accettate le prime sottoscrizioni per il Comparto rilevante al Prezzo della sottoscrizione iniziale.

4. **OBIETTIVI E POLITICHE DELL'INVESTIMENTO**

L’obiettivo principale del Fondo è quello di ricercare un incremento del capitale investendo in una gamma di titoli trasferibili diversificati e/o altri asset finanziari liquidi consentiti dalla legge tramite la costituzione di diversi comparti gestiti professionalmente.

Ogni Comparto viene gestito nel rispetto dei poteri e delle limitazioni degli investimenti (i “**Poteri e le limitazioni degli investimenti**”) specificati nell’Appendice A e può avvalersi di derivati finanziari secondo le limitazioni dell’Appendice A ovvero sfruttare le tecniche e gli strumenti finanziari (le “**Tecniche e strumenti finanziari**”) specificati nell’Appendice B.

L’obiettivo e la politica degli investimenti in ogni Comparto vengono descritti nell’Appendice C.

5. **RISCHI**

5.1. Gestione dei rischi

La Società di gestione adotta un processo di gestione dei rischi che le consente di monitorare e misurare in qualsiasi momento il rischio delle posizioni ed il loro contributo al profilo globale di rischio dei Comparti e si avvale di un processo che consente una valutazione accurata ed indipendente del valore degli strumenti derivati OTC. La Società di gestione deve inoltre comunicare all’autorità di supervisione, su base regolare ed in ottemperanza alle norme che verranno definite dall’autorità di supervisione, i tipi di strumenti derivati, i rischi soggiacenti, i limiti quantitativi ed i metodi che vengono scelti al fine di stimare i rischi associati alle transazioni con gli strumenti derivati.

5.2. Fattori di rischio

5.2.1. Generalità

Malgrado la possibilità per il Fondo di avvalersi di opzioni, future e contratti swap e di intraprendere transazioni di scambio estere allo scopo di coprire i rischi del tasso di cambio, tutti i Comparti sono soggetti a fluttuazioni di mercato o di valuta, nonché ai rischi intrinseci in tutti gli investimenti. Pertanto, non è possibile fornire alcuna garanzia che verranno preservati i capitali investiti, o che il capitale aumenterà di valore.

5.2.2. Tassi di cambio

La Valuta di riferimento di ogni Comparto non è necessariamente la valuta di investimento del Comparto in questione. Gli investimenti vengono effettuati in quelle

valute che beneficiano maggiormente delle performance dei Comparti a opinione del Gestore agli Investimenti.

Le modifiche nei tassi di cambio delle valute possono ripercuotersi sul valore delle Quote detenute nei Comparti.

I titolari di Quote che investono in un Comparto non nella sua Valuta di riferimento devono essere al corrente che le fluttuazioni del tasso di cambio possono far diminuire o salire il valore del loro investimento.

5.2.3. Tassi di interesse

Il valore dei titoli a reddito fisso detenuti dai Comparti varierà generalmente in maniera inversamente proporzionale alle modifiche nei tassi di interesse e detta variazione può ripercuotersi di conseguenza sui prezzi delle Quote.

5.2.4. Titoli azionari

Il valore di un Comparto che investe in titoli azionari sarà influenzato dai cambiamenti nei mercati azionari e dai cambiamenti nel valore dei titoli dei singoli portafogli. Talvolta, i mercati azionari ed i singoli titoli possono essere volatili ed i prezzi possono cambiare sostanzialmente in brevi periodi di tempo. I titoli azionari di società di piccola entità sono più sensibili a questi cambiamenti rispetto a quelli di società più grandi. Il rischio influenzerà il valore di detti Comparti, che fluttueranno al fluttuare del valore dei titoli azionari soggiacenti.

5.2.5. Investimenti in altri UCI e/o UCITS

Il valore di un investimento rappresentato da un UCI in cui investe il Fondo può essere influenzato da fluttuazioni della valuta del paese in cui detto UCI investe, oppure da norme dello scambio estero, dall'applicazione delle varie leggi fiscali dei paesi rilevanti, comprese tasse sulle trattenute, cambiamenti governativi o variazioni della politica monetaria ed economica dei paesi rilevanti. Inoltre, va notato altresì che il NAV per Quota fluttuerà principalmente alla luce del NAV degli UCI oggetto di investimento.

5.2.6. Duplicazione delle retribuzioni

Avrà luogo la duplicazione delle retribuzioni di gestione e di altre spese relative a fondi operativi ogni volta che il Fondo investe in altri UCI e/o UCITS. La proporzione massima delle retribuzioni di gestione addebitati sia al Fondo stesso che agli UCI e/o UCITS in cui investe il Fondo verrà resa nota nella relazione annuale del Fondo.

5.2.7. Mercati emergenti

I potenziali investitori devono osservare che gli investimenti in mercati emergenti implicano rischi ulteriori rispetto a quelli inerenti negli altri investimenti. In particolare, i potenziali investitori devono osservare che gli investimenti in qualsiasi mercato emergente implica un rischio più elevato rispetto agli investimenti in un mercato sviluppato; i mercati emergenti possono permettersi un livello inferiore di protezione legale per gli investitori; alcuni paesi possono prendere il controllo della proprietà estera; infine alcuni paesi possono applicare standard contabili e pratiche di revisione contabile che non sono necessariamente conformi ai principi contabili accettati a livello internazionale.

5.2.8. Opzioni, future e swap

Ognuno dei Comparti può avvalersi di opzioni, future e contratti swap ed effettuare transazioni di scambio estere nella misura consentita nelle Appendici A e B del presente Prospetto. È possibile che le condizioni di mercato e le restrizioni normative limitino la capacità di sfruttare queste strategie e non ci può essere alcuna garanzia che l'obiettivo che si desiderava ottenere sfruttando dette strategie verrà raggiunto. La partecipazione alle opzioni o ai mercati future, ai contratti swap ed alle transazioni di scambio estere implica rischi di investimento e costi di transazione a cui i Comparti non sarebbero

soggetti se non sfruttassero queste strategie. Se le previsioni di movimento del Gestore agli Investimenti dei Comparti nella direzione dei titoli, della valuta straniera e dei mercati dei tassi di interessi non sono accurate, le conseguenze avverse del Comparto possono lasciare il Comparto in una posizione meno favorevole che se dette strategie non fossero state applicate.

I rischi intrinseci allo sfruttamento di opzioni, valuta estera, contratti swap e future ed opzioni sui contratti future comprendono, a titolo non limitativo, (a) la dipendenza dalla capacità del Gestore agli Investimenti di prevedere correttamente i movimenti nella direzione dei tassi di interessi, dei prezzi dei titoli e dei mercati valutari; (b) la correlazione imperfetta tra il prezzo delle opzioni e dei contratti future e le opzioni relative ed i movimenti nei prezzi dei titoli delle valute limitate; (c) il fatto che le capacità richieste per utilizzare queste strategie sono diversi da quelli necessari per selezionare i titoli del portafoglio; (d) la possibile assenza di un mercato secondario liquido per un dato strumento in un dato momento; infine (e) la possibile incapacità di un Comparto di acquistare o vendere un titolo portafoglio in un certo momento il quale altrimenti sarebbe stato favorevole, o la possibile necessità da parte di un Comparto di vendere un titolo portafoglio in un momento sfavorevole.

Quando un Comparto intraprende transazioni swap viene esposto ad un rischio potenziale della controparte. In caso di insolvenza o inadempienza della controparte dello swap, questo evento si ripercuoterebbe sugli asset del Comparto.

5.2.9. Warrant

In relazione all'investimento in warrant gli investitori devono osservare che l'effetto differenziazione dell'investimento nei warrant e la volatilità dei prezzi dei warrant rendono il rischio relativo all'investimento in warrant maggiore rispetto al caso di investimento in azioni.

Per ulteriori informazioni, vedere l'Appendice A del Prospetto "Poteri e limitazioni degli investimenti" e l'Appendice B del Prospetto "Tecniche e strumenti finanziari".

6. GESTIONE DEL FONDO

6.1. Informazioni generali

Generali Fund Management S.A., società a responsabilità limitata, *société anonyme*, con sede legale in 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, è stata nominata affinché funga da Società di gestione del Fondo in ottemperanza alle disposizioni della Legge UCI.

La Società di gestione è la risultante della fusione per incorporazione di Generali Investments Luxembourg S.A. effettuata da BG Investment Luxembourg S.A. – ridenominata Generali Fund Management S.A. – il 9 settembre 2009. La Società di gestione è stata costituita con durata illimitata in conformità alla legislazione del Lussemburgo in data 30 novembre 2007 mediante atto notarile pubblicato nel Mémorial il 7 gennaio 2008.

L'atto notarile è stato depositato nel Registro della Corte Distrettuale del Lussemburgo al numero R.C.S. Luxembourg B 134.555.

Lo Statuto è stato modificato con atto notarile il 9 settembre 2009 e le modifiche sono state pubblicate nel Mémorial il 1° ottobre 2009.

Il 9 settembre 2009 il capitale sociale ammontava a EUR 3.921.900. Gli azionisti della Società di gestione sono Società del Gruppo Generali.

La Società di gestione gestirà gli asset del Fondo in ottemperanza alle Norme di gestione a suo nome, ma a beneficio esclusivo dei titolari di quote del Fondo.

In ottemperanza alle disposizioni del Capitolo 13 della legge UCI e della Circolare CSSF 03/108, la condotta effettiva delle attività della Società di gestione è stata concessa ad almeno due dirigenti menzionati nel Prospetto.

La Società di gestione opera anche come Società di gestione di altri fondi di investimento. I nomi di questi altri fondi saranno pubblicati nei Rendiconti finanziari del Fondo.

6.2. Funzioni

In ottemperanza alle disposizioni del Capitolo 13 della Legge UCI e delle Norme di gestione, la Società di gestione offre i seguenti servizi:

- Determinazione della politica di investimento di ogni Comparto con gli obiettivi e le limitazioni stabiliti nelle Norme di gestione;
- Gestione del portafoglio dei Comparti;
- Amministrazione centrale, compresi, *inter alia*, il calcolo del NAV, la procedura di registrazione, la conversione ed il rimborso delle Quote e l'amministrazione generale del Fondo;
- Coordinamento generale, distribuzione delle Quote del Fondo e servizi di marketing.

Secondo le leggi e le norme applicabili, in ottemperanza alle Norme di gestione, la Società di gestione ha la facoltà di delegare, sotto il suo controllo e la sua responsabilità, in tutto o in parte i compiti ed i poteri a qualsivoglia persona o entità come riterrà appropriato. Si intende che il Prospetto sarà all'occorrenza emendato di conseguenza.

Per il momento i compiti della gestione del portafoglio, della distribuzione e dell'amministrazione centrale, che comprendono i compiti di registrazione e di agenzia di trasferimento, sono stati delegati come viene dettagliato successivamente.

7. GESTORE AGLI INVESTIMENTI

Per la definizione di politica di investimento e la gestione di ognuno dei Comparti, la Società di gestione viene assistita da uno o più gestori dell'investimento.

Secondo l'accordo di gestione degli investimenti datato 17 aprile 2008, entrato in vigore in data 14 aprile 2008, la Società di gestione ha delegato esplicitamente a Banca Passatore & C S.p.A. (il "**Gestore agli Investimenti**") la discrezione, su base quotidiana ma soggetta al controllo globale ed alla responsabilità della Società di gestione, di acquisire e vendere titoli come agente della Società di gestione e di gestire in altro modo gli asset dei Comparti a nome e per conto del Fondo. Entrambe le parti hanno la facoltà di rescindere dal presente accordo mediante preavviso in forma scritta con tre mesi di anticipo. Il Gestore agli Investimenti verrà retribuito dalla Società di gestione attingendo alle retribuzioni di gestione nei tempi concordati.

Il Gestore agli Investimenti è una banca privata indipendente fondata nel 1888 che offre servizi bancari e finanziari personalizzati a clienti privati ed aziendali. La sua completa indipendenza e la sua autonomia operativa in tutti i servizi offerti offrono grande flessibilità ed efficienza al fine di offrire ai suoi clienti soluzioni bancarie e prodotti finanziari personalizzati ed innovativi. Le forze e le capacità principali del Gestore agli Investimenti si possono riassumere come segue: (i) relazione coi clienti personalizzata come punto focale nella fornitura di qualsivoglia servizio; (ii) conoscenza approfondita del mercato locale; (iii) processo decisionale rapido ed efficienza operativa, a causa della sua struttura estremamente centrata sul cliente; (iv) riservatezza e discrezione; (v) personale altamente qualificato, professionale ed esperto, perfettamente in linea con l'immagine della Banca; (vi) soluzioni informatiche interne, sviluppate al fine di garantire la continuità della qualità del servizio e l'innovazione dei prodotti bancari. Il Gestore agli Investimenti ha 330 dipendenti e 18 filiali. Dispone di EUR 3,1 miliardi in titoli in custodia ed EUR 1,3 miliardi di depositi al termine del 2007.

Il Gestore agli Investimenti può alle condizioni dell'articolo 85 della Legge UCI delegare l'esecuzione delle proprie funzioni ad un'azienda di investimento/gestione degli asset regolamentata del gruppo Generali o, previo consenso per iscritto da parte della Società di

gestione, a terzi. Se vengono delegate a terzi delle funzioni, occorre che il Prospetto venga aggiornato di conseguenza.

8. BANCA DEPOSITARIA E AGENTE INCARICATO DEI PAGAMENTI

CACEIS Bank Luxembourg è stata nominata perché funga da Banca depositaria degli asset del Fondo e da Agente pagante del Fondo, sulla base di un accordo di durata illimitata datato 14 aprile 2008.

CACEIS Bank Luxembourg è una banca costituitasi quale persona giuridica come *société anonyme* secondo le leggi del Lussemburgo, con sede legale a 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo. In data 31 dicembre 2007 il suo capitale versato ammonta ad euro 54.000.000.-.

La Banca depositaria è stata incaricata della custodia degli asset del Fondo e dovrà adempiere a tutti gli obblighi e doveri previsti dalla normativa UCI. Conformemente alla pratiche bancarie usuali, la Banca depositaria potrà, sotto la propria responsabilità, affidare parte o tutti gli asset posti sotto la sua custodia ad altre istituzioni bancarie o intermediari finanziari.

Come Banca depositaria, la banca CACEIS Bank Luxembourg adempie ai doveri normali di custodia, depositi di liquidità e titoli, senza alcuna restrizione. In particolare, e su istruzioni della Società di Gestione, esso eseguirà tutte le transazioni finanziarie e fornirà tutti i servizi bancari necessari. Oltre a ciò la Banca depositaria, conformemente alla normativa UCI, sarà incaricato della custodia degli asset del Fondo e porterà a termine tutte le operazioni relative all'amministrazione quotidiana degli asset del Fondo.

Oltre a ciò la Banca depositaria dovrà:

- Garantire che la vendita, l'emissione, il riacquisto, la conversione e la cancellazione delle Quote effettuate a nome e per conto del Fondo o dalla Società di gestione vengano effettuate in ottemperanza alle leggi ed alle Norme di gestione;
- Garantire che il valore delle Quote venga calcolato in ottemperanza alla legge ed alle Norme di gestione;
- Eseguire le istruzioni della Società di gestione, a meno che non siano in contrasto con la legge o con le Norme di gestione;
- Garantire che nelle transazioni che interessano gli asset del Fondo, il corrispettivo venga rimesso entro i consueti limiti temporali disposti nelle Norme di gestione;
- Garantire che le entrate del Fondo siano disposte in ottemperanza alle Norme di gestione.

In caso di rinuncia da parte della Banca depositaria, la Società di Gestione nominerà al più presto possibile, ed in ogni caso non oltre sei mesi dopo la cessazione, un'altra Banca depositaria che dovrà assumersi le responsabilità e funzioni di Banca depositaria ai sensi dell'attuale Regolamento di gestione.

In qualità di Agente pagante, CACEIS Bank Luxembourg è responsabile del pagamento degli eventuali dividendi ai titolari di quote del Fondo.

9. AMMINISTRAZIONE CENTRALE, CANCELLIERE ED AGENTE DI REGISTRAZIONE

A condizione della sua supervisione, la Società di gestione ha delegato i propri compiti in relazione all'amministrazione centrale, agenzia di elenco ed agenzia di registro e trasferimento del Fondo a CACEIS Bank Luxembourg (l'"**Amministrazione centrale**").

In qualità di Agente incaricato dell'amministrazione centrale, CACEIS Bank Luxembourg è responsabile della procedura di registrazione, conversione e rimborso delle Quote, del calcolo del NAV (il "**Net Asset Value** (Valore netto degli asset) **NAV**" o "**NAV**") e l'amministrazione generale del Fondo. CACEIS Bank Luxembourg ha delegato i propri compiti a FASTNET

LUXEMBOURG, quest'ultima essendo effettivamente responsabile dell'esecuzione di detti compiti di amministrazione centrale, sotto la responsabilità di CACEIS Bank Luxembourg.

10. DISTRIBUTORE

La Società di Gestione potrà decidere di nominare distributori/incaricati (i "**Distributori**") allo scopo di coadiuvare la distribuzione delle quote del Fondo nelle nazioni in cui queste vengono commercializzate. Certi Distributori potranno non offrire ai loro investitori tutti i Comparti/Classi di quote/Categorie (come definito al paragrafo "Classi di quote"). Gli investitori sono invitati a consultare i Distributori per ulteriori dettagli.

Gli accordi di distribuzione e di incarico (gli "**Accordi di distribuzione e di incarico**") verranno sottoscritti dalla Società di Gestione e dai diversi Distributori.

In ottemperanza agli Accordi di Distribuzione e di incarico, il Nominato verrà registrato nel registro dei titolari di quote e non i clienti che hanno investito nel Fondo. I termini e le condizioni degli Accordi di Distribuzione e di incarico stipuleranno, tra le altre cose, che un cliente che ha investito nel Fondo mediante una persona designata può in qualsiasi momento richiedere che le Quote così descritte vengano trasferite a suo nome, in conseguenza di ciò il cliente verrà registrato a proprio nome nel Registro dei titolari di quote con effetto a partire dalla data in cui le istruzioni di trasferimento sono ricevute dal Nominato.

I sottoscrittori potranno aderire alle Quote facendo richiesta direttamente alla Società di Gestione senza dover passare attraverso un Distributore.

In ottemperanza all'accordo di distribuzione datato 17 aprile 2008, che è entrato in vigore in data 14 aprile 2008 (l' "**Accordo di distribuzione**"), la Società di gestione ha esplicitamente delegato a Banca Passadore & C S.p.A. il marketing, la distribuzione e la promozione delle Quote dei Comparti elencati nell'Allegato 1 dell'Accordo di Distribuzione, nella/e giurisdizione/i elencata/e nell'Allegato 4 dell'Accordo di distribuzione.

11. REGOLAMENTO DI GESTIONE

Acquisendo Quote nel Fondo, ogni titolare di quote approva ed accetta appieno che le Norme di gestione regolino la relazione tra il titolare di quote, la Società di gestione e la Banca depositaria.

Il Regolamento di gestione può essere integrato dalla Società di gestione in qualsiasi momento, del tutto o in parte, previa approvazione da parte della Banca depositaria. Le modifiche entreranno in vigore dalla data indicata in tali modifiche.

Durante la gestione degli asset del Fondo, la Società di gestione ovvero i suoi agenti nominati, agiranno, come previsto dalle Norme di gestione, nel rispetto delle limitazioni menzionate nelle Appendici A e B del Prospetto.

12. POOLING

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi operativi pur consentendo una più ampia diversificazione degli investimenti, la Società di Gestione o gli agenti da essa nominati potranno decidere che parte o tutti gli asset di qualunque Comparto vengano co-gestiti con asset appartenenti ad altri schemi di investimento collettivi del Lussemburgo. Nei seguenti paragrafi i termini "entità co-gestite" si riferiranno a qualunque Comparto e a tutte le entità con le quali e fra le quali possa esistere un qualunque accordo di co-gestione e i termini "asset co-gestiti" significheranno gli interi asset di tali entità co-gestite che verranno co-gestite ai sensi dello stesso accordo di co-gestione.

Ai sensi dell'accordo di co-gestione, la Società di Gestione o gli agenti da essa nominati saranno autorizzati alla presa di decisioni, su base consolidata per le corrispondenti entità co-gestite, relativamente a investimenti, disinvestimenti e modifiche al portafoglio che influenzeranno la composizione degli asset del Comparto. Ogni entità co-gestita deterrà una parte degli asset co-gestiti corrispondente alla proporzione dei propri asset netti rispetto al

valore totale degli asset co-gestiti. Tale proprietà proporzionale sarà applicabile a ogni e ciascuna linea di investimento detenuta o acquisita in regime di co-gestione. In caso di decisioni di investimento e/o disinvestimento tali proporzioni non verranno influenzate e gli investimenti addizionali dovranno essere allocati alle entità co-gestite ai sensi della stessa proporzione mentre gli asset venduti dovranno essere prelevati in modo proporzionato dagli asset co-gestiti detenuti da ciascuna entità co-gestita.

In caso di nuove sottoscrizioni a una delle entità co-gestite, i proventi delle sottoscrizioni dovranno essere allocati alle entità co-gestite conformemente alle proporzioni modificate risultanti dall'aumento dell'asset netto dell'entità co-gestita che ha beneficiato delle sottoscrizioni, quindi ogni linea di investimento dovrà essere modificata con un trasferimento di asset da una entità co-gestita all'altra al fine di adeguare tali entità alle proporzioni modificate. Analogamente, in caso di rimborso di una delle entità co-gestite, il contante necessario potrà essere prelevato dalla liquidità detenuta dalle entità co-gestite conformemente alle proporzioni modificate risultanti dalla riduzione dell'asset netto dell'entità co-gestita che ha sofferto il rimborso e, in tali casi, ogni linea di investimento dovrà essere modificata per adeguarsi alle proporzioni modificate. I titolari di quote dovranno essere consapevoli del fatto che, in assenza di una qualunque azione specifica da parte del Consiglio di amministrazione della Società di Gestione o degli agenti da esso nominati, l'accordo di co-gestione potrà far sì che la composizione degli asset di un Comparto venga influenzata da eventi attribuibili ad altre entità co-gestite, eventi quali sottoscrizioni e riscatti. Pertanto, restando immutato il resto, le sottoscrizioni ricevute da una entità con cui venga co-gestito qualunque Comparto, porteranno a un aumento della riserva di liquidità del Comparto. Allo stesso modo, i riscatti effettuati da una entità con cui venga co-gestito qualunque Comparto, porteranno a una riduzione della riserva di liquidità del Comparto. Le sottoscrizioni e i riscatti possono tuttavia essere tenuti nel conto specifico aperto per ciascuna entità co-gestita al di fuori dell'accordo di co-gestione, attraverso il quale devono passare tutte le sottoscrizioni e riscatti. La possibilità di assegnare sottoscrizioni e riscatti sostanziali a questi specifici conti congiuntamente alla possibilità per il Consiglio della Società di gestione o per i suoi agenti nominati di decidere in qualsiasi momento di porre fine alla partecipazione di un Comparto nella disposizione di co-gestione consente al Comparto di evitare il riassetto del portafoglio qualora questi riassetti abbiano un'alta possibilità di influenzare gli interessi del Fondo e dei suoi titolari di quote.

Se una modifica alla composizione dell'asset del Comparto causata da riscatti o pagamenti di oneri e spese, peculiare a un'altra entità co-gestita (vale a dire non attribuibile al Comparto) ha probabilità di causare una violazione delle restrizioni di investimento applicabili al Comparto, gli asset corrispondenti dovranno essere esclusi dall'accordo di co-gestione prima dell'implementazione della modifica, affinché il Comparto non venga intaccato dal derivante aggiustamento.

Gli asset co-gestiti di qualunque Comparto dovranno essere co-gestiti solo con asset destinati a essere investiti con obiettivi di investimento identici a quelli applicabili agli asset co-gestiti di tale Comparto al fine di garantire che le decisioni di investimento siano completamente compatibili con la politica di investimento del Comparto. Gli asset co-gestiti di qualunque Comparto dovranno essere co-gestiti solo con asset per i quali la Banca depositaria funge anche da depositario al fine di assicurare che la Banca depositaria sia in grado, in relazione al Fondo, di portare avanti completamente le proprie funzioni e responsabilità ai sensi della normativa UCI. La Banca depositaria dovrà tenere gli asset del Fondo sempre separati dagli asset di altre entità co-gestite e dovrà pertanto essere in grado in qualunque momento di identificare gli asset del Fondo. Dal momento che entità co-gestite possono avere politiche di investimento non strettamente identiche alla politica di investimento di uno dei Comparti, è possibile che risulti che la politica comune implementata sia più restrittiva di quella del Comparto.

Il Consiglio di amministrazione della Società di Gestione può decidere in qualunque momento e senza preavviso di interrompere l'accordo di co-gestione.

I titolari di quote potranno contattare in qualunque momento la sede legale della Società di Gestione per ricevere informazioni sulla percentuale di asset che è co-gestita e sulle entità con cui è in vigore tale co-gestione al momento della richiesta. Le Relazioni annuali e semestrali dichiareranno la composizione e le percentuali degli asset co-gestiti.

13. FORMA DELLE QUOTE

Tutte le Quote vengono emesse in forma registrata non certificata (il registro dei titolari di quote costituisce prova conclusiva di proprietà).

Le quote potranno essere emesse in forma registrata o al portatore e conservate in un sistema di regolazione rappresentato da una nota globale. In questo caso, gli investitori in Quote avranno direttamente o indirettamente un interesse nelle Quote accreditate tramite registrazione nei libri contabili dei conti del sistema di regolazione.

La Società di Gestione tratta il proprietario registrato di una quota come possessore assoluto e beneficiario della stessa.

Le quote sono trasferibili liberamente (ad eccezione del fatto che le Quote non possono essere trasferite a una Persona Proibita o a una persona Statunitense, come definito al paragrafo "**Procedura di sottoscrizione**") e potranno essere convertite in qualunque momento in Quote di un altro Comparto all'interno della stessa Classe. Oltre a ciò, le Quote possono essere convertite in Quote di un'altra Categoria all'interno della stessa Classe. Per qualunque conversione di Quote potrà essere applicata una commissione di conversione, come descritto al paragrafo "Commissioni". All'emissione, le Quote hanno il diritto di partecipare in modo uguale ai profitti e ai dividendi del Comparto attribuibile alla relativa Classe nella quale sono state emesse le Quote, nonché ai proventi di liquidazione di tale Comparto.

Le Quote non comportano alcun diritto preferenziale né di prelazione su altre Quote, indipendentemente dalla Classe cui appartengono o dal loro valore netto. Le Quote vengono emesse senza valore facciale e devono essere pagate completamente alla sottoscrizione.

Non si terrà alcuna assemblea generale dei titolari di quote ed alle Quote non verrà collegato alcun diritto di voto.

Al decesso di un titolare di quote, il Consiglio della Società di gestione si riserva il diritto di richiedere che venga fornita adeguata documentazione legale al fine di verificare i diritti di tutti gli eventuali successori al titolo alle Quote.

Le Frazioni di Quote verranno emesse per millesimi di Quota.

14. EMISSIONE DELLE QUOTE

In assenza di istruzioni specifiche, le Quote verranno emesse al NAV per Quote della Classe rilevante nella Valuta di riferimento. Su istruzioni scritte da parte del titolare di quote, è possibile emettere Quote anche in Valuta di altra denominazione, se disponibile.

Verranno emesse Frazioni di Quote fino a tre posizioni decimali e il Fondo ha il diritto di ricevere gli aggiustamenti.

Il Fondo non emetterà Quote di alcuna Classe durante qualunque periodo in cui la determinazione del Valore netto degli asset delle Quote di tale Comparto sia sospesa dalla Società di Gestione, come indicato al paragrafo "Sospensione temporanea della determinazione del Valore netto degli asset per Quota".

Il Consiglio della Società di gestione può decidere che per un particolare Comparto non verranno emesse ulteriori Quote dopo il Periodo di sottoscrizione iniziale o la Data del lancio come specificato ulteriormente per il relativo Comparto nell'Appendice C.

15. CLASSI DI QUOTE

Relativamente a ciascun Comparto, il Consiglio di amministrazione della Società di Gestione potrà decidere di emettere una o più classi di Quote ("**Classe**" o "**Classi**"), che possono differire l'una dall'altra nella struttura della commissione, nel tipo di investitore di riferimento,

nella politica di distribuzione, nella valuta che si applica ad esse e/o ogni altra caratteristica che possa essere determinata dal Consiglio di amministrazione della Società di Gestione in qualunque momento.

Certe Classi di Quote sono disponibili agli investitori al dettaglio mentre altre Classi di Quote sono disponibili solo per investitori istituzionali nel senso dato a questo termine dall'autorità di supervisione e da qualunque legge e normativa applicabile in quel momento in Lussemburgo. Queste Classi di Quote possono essere suddivise in categorie di accumulo di reddito o di distribuzione di reddito (le "**Categorie**").

Le Classi di quote e le loro Categorie per ogni Comparto vengono indicate nell'Appendice C.

Quote di Classi/Categorie diverse in ogni Comparto possono essere emesse, riscattate e convertite a prezzi computati sulla base del NAV per Quote come viene dettagliato alla voce "Valore degli asset netti", nel Comparto rilevante, come viene definito nelle Norme di gestione.

La valuta in cui vengono denominate le Classi di quote possono differire dalla Valuta di riferimento di un Comparto (come viene specificato per ogni Comparto nell'Appendice C). La Società di Gestione può, a spese della Classe di Quote corrispondente, usare strumenti quali contratti a termine al fine di proteggere l'esposizione degli investimenti denominati in altre valute che non siano la valuta nella quale è denominata la Classe di Quote corrispondente.

Gli importi investiti nelle varie Classi di Quote di ciascun Comparto sono investiti essi stessi in un sottostante portafoglio comune di investimenti. Il Consiglio della Società di gestione può decidere di creare ulteriori Classi di Quote con caratteristiche diverse e, in casi del genere, il presente Prospetto verrà aggiornato di conseguenza.

16. SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

16.1. Procedura di sottoscrizione

La sottoscrizione della Quote può essere eseguita tramite un singolo pagamento come descritto di seguito al paragrafo "Pagamento in unica soluzione". Oltre a ciò, il Fondo può emettere Quote come considerazione per una contribuzione in tipi di titoli, conformemente alle condizioni definite dalla normativa lussemburghese e in particolare all'obbligo di ottenere una relazione di valutazione dal revisore. Dei costi di transazione sostenuti in relazione all'accettazione da parte della Società di gestione di un contributo di tipo si farà carico direttamente il titolare di quote entrante.

La Società di gestione può limitare o impedire la proprietà di Quote nel Fondo da parte di qualsiasi persona, azienda, collaborazione o ente corporativo se a discrezione assoluta della Società di gestione detta proprietà può essere dannosa per gli interessi dei titolari di quote esistenti o per il Fondo, se può comportare una violazione di qualsiasi legge o norma, che sia del Lussemburgo o di altro tipo, o se in seguito alla stessa il Fondo potrebbe rimanere esposto a svantaggi fiscali, multe o sanzioni nelle quali altrimenti non sarebbe incorso. Tali persone, aziende, partnership o enti aziendali dovranno essere determinate dal Consiglio di amministrazione della Società di Gestione ("**Personne proibite**").

Dal momento che il Fondo non è registrato ai sensi dello United States Securities Act del 1933, e successive modifiche, e non è stato registrato ai sensi dell'United States Investment Company Act del 1940, e successive modifiche, le sue Quote non possono essere offerte o vendute, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America né nei suoi territori o possedimenti o aree soggette alla sua giurisdizione, né a cittadini o residenti di tale area (in seguito chiamate "**Personne US**"). Conformemente a ciò, la Società di Gestione potrà richiedere a qualunque sottoscrittore ogni informazione che possa considerare necessaria per la decisione se egli sia o non sia, o divenga, una Persona proibita o un cittadino statunitense.

La Società di Gestione si riserva il diritto di offrire una sola di molte Classi di Quote per la sottoscrizione in ogni particolare giurisdizione al fine di adeguarsi alle leggi locali, alle pratiche aziendali di consuetudine o agli obiettivi commerciali del Fondo.

Non appena le sottoscrizioni verranno accettate, ai sottoscrittori verrà fornito un numero di identificazione personale (il "**Numero di identificazione**") all'accettazione della loro sottoscrizione iniziale, ed esso, congiuntamente alle informazioni personali del titolare di quote, costituisce prova della loro identità per il Fondo. Il Numero di identificazione deve essere utilizzato dai titolari di quote per le attività future della Società di gestione agendo in nome e per conto del Fondo, della banca corrispondente o dell'agente pagante, dell'Amministrazione Centrale e di un eventuale Distributore nominato di volta in volta.

Qualsiasi cambiamento nelle informazioni personali del titolare di quote e qualsiasi perdita di Numero di identificazione verrà immediatamente notificato o all'Amministrazione Centrale o al Distributore rilevante, il quale, se necessario, informerà l'Amministrazione Centrale per iscritto. La mancata osservanza di quanto sopra potrà generare un ritardo nella richiesta di rimborso. La Società di Gestione si riserva il diritto di richiedere un'indennità o altra verifica di titolo o per richiesta di titolo controfirmata da una banca, intermediario o altra parte accettabile per la Società di Gestione, prima di accettare tali variazioni.

Le istruzioni di sottoscrizione accompagnano il prospetto e possono essere ottenute anche dall'amministrazione centrale o da un Distributore.

16.2. Pagamento in unica soluzione

La prima sottoscrizione di Quote da parte di un investitore deve essere effettuata per iscritto o per fax all'Amministrazione centrale in Lussemburgo o a un Distributore come indicato nel modulo di sottoscrizione (il "**Modulo di sottoscrizione**"). Le successive sottoscrizioni di Quote potranno essere fatte per iscritto o per fax all'Amministrazione centrale. La Società di Gestione si riserva il diritto di rifiutare, per intero o in parte, qualunque sottoscrizione senza fornire alcuna ragione di ciò.

I sottoscrittori congiunti devono firmare entrambi il modulo di sottoscrizione a meno che non venga fornita una procura che risulti accettabile per la Società di Gestione.

L'investimento minimo iniziale per ogni Classe di quote di ogni Comparto viene specificato all'Appendice C. Il Consiglio della Società di gestione può, a sua discrezione, rinunciare a ovvero modificare detti limiti minimi.

Le sottoscrizioni di Quote in qualunque Comparto ricevute dall'Amministrazione centrale nel giorno lavorativo del Lussemburgo precedente il Giorno di Valutazione (come definito al paragrafo "Valore netto degli asset") prima della scadenza della sottoscrizione del Comparto corrispondente, vale a dire le ore 14:00 in Lussemburgo (la "**Scadenza sottoscrizione Comparto**"), verranno elaborate quel Giorno di Valutazione facendo uso del Valore netto degli asset per Quota determinato in tale Giorno di Valutazione sulla base degli ultimi prezzi disponibili in Lussemburgo (come descritto al paragrafo "Valore netto degli asset").

Qualunque sottoscrizione ricevuta dall'Amministrazione centrale dopo tale scadenza verrà elaborata nel Giorno di Valutazione successivo sulla base del Valore netto degli asset per Quota determinato in tale Giorno di Valutazione.

Potranno applicarsi limiti di tempo diversi se le sottoscrizioni per Quote vengono effettuate tramite un Distributore. A nessun Distributore è consentito trattenere ordini di sottoscrizione per trarre beneficio personale da una variazione di prezzo. Gli Investitori devono notare che potranno non essere in grado di acquistare o riscattare le Quote tramite un Distributore nei giorni in cui l'ufficio di tale Distributore sia chiuso. Certi Distributori possono essere autorizzati a offrire Quote tramite Internet, assistiti inoltre da altri sub-distributori, conformemente alle leggi e normative applicabili nella nazione di distribuzione corrispondenti. La Società di Gestione tuttavia non accetterà alcuna sottoscrizione diretta via Internet.

16.3. Procedura di pagamento

Il pagamento per le Quote deve essere ricevuto dalla Banca depositaria entro tre giorni lavorativi del Lussemburgo (definiti alla voce "NAV") successivi al Giorno di valutazione applicabile (eccetto la procedura di pagamento specifica dettagliata all'Appendice C).

In assenza di istruzioni specifiche, la valuta di pagamento per Quote di ogni Classe sarà la Valuta di Riferimento. Su istruzioni scritte da parte del titolare di quote, la valuta di pagamento delle Quote può anche essere la Valuta di altra denominazione, se disponibile. Oltre a ciò, un sottoscrittore potrà, previ accordi con l'Amministrazione centrale, effettuare il pagamento in ogni altra valuta liberamente convertibile. L'Amministrazione centrale disporrà per ogni necessaria transazione in valuta per convertire il denaro di sottoscrizione dalla valuta di sottoscrizione (la "**Valuta di sottoscrizione**") nella Valuta di Riferimento o nell'Altra valuta di denominazione (se esistente) del Comparto corrispondente. Tutte queste transazioni in valuta verranno effettuate presso la Banca depositaria o un Distributore a spese e rischio del sottoscrittore. Le transazioni in valuta potranno ritardare qualunque emissione di Quote dal momento che l'Amministrazione centrale potrà scegliere a proprio insindacabile giudizio di ritardare l'esecuzione di qualunque transazione in valuta estera finché non sono stati ricevuti i fondi definitivi.

Le istruzioni di sottoscrizione accompagnano il prospetto e possono essere ottenute anche dall'amministrazione centrale o da un Distributore.

Se per le Quote non viene effettuato un pagamento in tempo (come descritto al paragrafo "Procedura di sottoscrizione"), oppure se per una sottoscrizione iniziale non si riceve un Modulo di sottoscrizione compilato, la corrispondente emissione di Quote potrà essere annullata e al sottoscrittore potrà essere richiesto di compensare il Fondo e/o ogni Distributore corrispondente per qualunque perdita verificatasi in relazione a tale cancellazione.

16.4. Notifica della transazione

Al sottoscrittore verrà inviato un estratto conto di conferma (o all'agente da egli nominato se così richiesto dal sottoscrittore) per posta normale non appena ciò sia materialmente praticabile dopo il Giorno di Valutazione corrispondente, che fornirà tutti i dettagli della transazione. I sottoscrittori dovrebbero sempre controllare tale estratto conto per verificare che la transazione sia stata registrata correttamente.

Se una qualunque sottoscrizione non è accettata per intero o in parte, il denaro della sottoscrizione o il saldo rimanente verrà restituito immediatamente al sottoscrittore tramite trasferimento postale o bonifico bancario a rischio del sottoscrittore senza interessi.

16.5. Rifiuto di sottoscrizioni

La Società di Gestione potrà rifiutare una qualunque sottoscrizione per l'intero o in parte, e in tal caso il denaro della sottoscrizione o il saldo rimanente verrà restituito immediatamente al sottoscrittore tramite trasferimento postale o bonifico bancario a rischio del sottoscrittore senza interessi e il Consiglio di amministrazione della Società di Gestione potrà, in qualunque momento e periodicamente a propria esclusiva discrezione, senza responsabilità e senza preavviso, interrompere l'emissione e la vendita di Quote di qualunque Classe in uno o più Comparti.

16.6. Prevenzione anti-riciclaggio

Ai sensi della legge del Lussemburgo del 12 novembre 2004 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e secondo le circolari del CSSF, sono stati imposti obblighi fra l'altro sull'UCI nonché su professionisti del settore finanziario per evitare l'uso di UCI per scopi di riciclaggio di denaro. In questo contesto, è stata imposta una procedura per l'identificazione degli investitori. Nella pratica, il Modulo di Sottoscrizione di un investitore deve essere accompagnato, nel caso di persone fisiche, da una copia certificata del passaporto o carta di identità del sottoscrittore e, nel caso di persone giuridiche, da una

copia certificata dell'atto costitutivo del sottoscrittore e, se applicabile, da un estratto del registro commerciale o copia di ogni altro documento che possa essere accettato nella nazione corrispondente dalla Financial Action Task Force (Groupe d'Action Financière ("GAFI")) come verifica dell'identità e dell'indirizzo della persona fisica o giuridica conformemente alle norme GAFI applicabili.

Questa procedura di identificazione deve essere adempiuta da parte dell'Amministrazione centrale (o dal corrispondente agente competente dell'Amministrazione centrale) in caso di sottoscrizione diretta presso la Società di Gestione, e in caso di sottoscrizioni ricevute dal Società di Gestione tramite un intermediario residente in una nazione che non impone su tale intermediario alcun obbligo di identificare gli investitori equivalente a quello previsto dalla normative Lussemburghesi per la prevenzione del riciclaggio del denaro.

È generalmente accettato che i professionisti del settore finanziario residenti in un paese membro della UE o EEA (ad eccezione del Principato del Liechtenstein) o in una nazione che ha ratificato le conclusioni del GAFI siano considerati intermediari con un obbligo di identificazione equivalente a quello previsto dalla normative del Granducato del Lussemburgo.

L'Amministrazione centrale può richiedere ogni altro documento addizionale che potrà considerare necessario per stabilire l'identità degli investitori o possessori beneficiari.

Qualunque informazione fornita alla Società di Gestione in questo contesto viene raccolta esclusivamente per scopi di anti-riciclaggio.

17. RIMBORSO DELLE QUOTE

17.1. Procedura per il rimborso

I titolari di quote che desiderano rimborsare dal Fondo tutte o parte delle loro quote potranno fare richiesta di ciò per fax o per lettera all'Amministrazione centrale o a un Distributore.

La richiesta di rimborso di qualunque Quota deve comprendere:

- o (i) la somma monetaria che il titolare di quote desidera riscattare dopo la deduzione di un'eventuale Commissione di rimborso applicabile; oppure (ii) il numero di Quote che il titolare di quote desidera riscattare, inoltre
- la Classe e i Comparti da cui le Quote debbano essere rimborsate.

Oltre a ciò, la richiesta di rimborso dovrà comprendere quanto segue, se applicabile:

- le istruzioni sul fatto che il titolare di quote desideri rimborsare le sue Quote al NAV denominato nella Valuta di riferimento o, se disponibile, nell'altra Valuta di denominazione, nonché
- la valuta in cui il titolare di quote desidera ricevere i suoi proventi di rimborso.

Inoltre, la domanda di rimborso deve comprendere le informazioni personali del titolare di quote congiuntamente al suo Numero di identificazione. Se non viene fornita qualsiasi di queste informazioni è possibile che ne risulti un ritardo nella domanda di rimborso mentre si effettua una verifica con il titolare di quote.

Le domande di rimborso devono essere debitamente firmate da tutti i titolari di quote, salvo nel caso di titolari di quote registrati congiuntamente in cui è stata fornita una procura accettabile alla Società di gestione.

Le richieste di rimborso di qualunque Comparto ricevute dall'Amministrazione centrale nel giorno lavorativo del Lussemburgo precedente il Giorno di Valutazione prima della scadenza del rimborso del Comparto corrispondente, vale a dire le ore 14:00 in Lussemburgo (la "**Scadenza rimborso Comparto**"), verranno elaborate quel Giorno di Valutazione facendo uso del Valore netto degli asset per Quota determinato in tale Giorno di Valutazione sulla base degli ultimi prezzi disponibili in Lussemburgo (come descritto al paragrafo "Valore netto degli asset"). Qualunque richiesta di rimborso ricevuta dall'Amministrazione

centrale dopo la scadenza di rimborso del Comparto verrà elaborata nel Giorno di Valutazione successivo sulla base del Valore netto degli asset per Quota determinato in tale Giorno di Valutazione.

Potranno applicarsi limiti di tempo diversi se le richieste di rimborso vengono effettuate tramite un Distributore. In tali casi, il Distributore informerà il titolare di quote interessato della procedura di rimborso rilevante, congiuntamente all'eventuale limite temporale entro il quale occorre che sia ricevuta la domanda di rimborso. A nessun Distributore è consentito trattenere ordini di rimborso ricevuti per trarre beneficio personale da una variazione di prezzo. I titolari di quote devono notare che potranno non essere in grado di rimborsare le Quote tramite un Distributore nei giorni in cui l'ufficio di tale Distributore sia chiuso.

La Società di Gestione garantirà il mantenimento di un adeguato livello di liquidità in ciascun Comparto in modo che, in circostanze normali, sia possibile effettuare riacquisti di Quote di un Comparto entro il Giorno di Valutazione.

17.2. Procedura di pagamento

Il pagamento delle Quote riscattate verrà effettuato entro e non oltre cinque Giorni lavorativi del Lussemburgo successivi al Giorno di valutazione rilevante per tutti i Comparti (eccetto la specifica procedura di pagamento dettagliata nell'Appendice C), posto che tutti i documenti necessari per il rimborso siano stati ricevuti dalla Società di gestione e a meno che delle limitazioni legali, come il controllo dello scambio estero o restrizioni sui movimenti di capitali o altre circostanze al di là del controllo della Banca depositaria rendano impossibile o impraticabile trasferire la somma di rimborso nel paese in cui è stata inoltrata la domanda di rimborso.

In assenza di istruzioni specifiche, i riscatti verranno effettuati nella Valuta di Riferimento del corrispondente Comparto/Classe di Quote. I titolari di quote potranno scegliere per iscritto, al momento in cui forniscono le istruzioni di rimborso, di ricevere i proventi del rimborso in un'Altra valuta di denominazione, se esistente, o (con l'accordo dell'Amministrazione centrale) in qualunque altra valuta liberamente convertibile (la "**Valuta di rimborso**"). In quest'ultimo caso, l'Amministrazione centrale organizzerà la transazione in valuta necessaria per la conversione dei proventi del rimborso dalla Valuta di Riferimento o Altra valuta di denominazione del corrispondente Comparto/Classe di Quote nella corrispondente Valuta di rimborso. Dette transazioni in valuta verranno messe in pratica dalla Banca depositaria o da un Distributore al costo del titolare di quote rilevante.

Al pagamento del Prezzo di rimborso, le Quote corrispondenti saranno cancellate immediatamente dal registro dei titolari di quote del Fondo. Eventuali tasse, commissioni ed altre retribuzioni sostenute nei rispettivi paesi in cui le Quote vengono vendute verranno addebitate ai titolari di quote.

Nel contesto della determinazione di guadagni/perdite di capitale non realizzati, il Consiglio della Società di gestione può autorizzare i titolari di quote a riscattare e sottoscrivere contemporaneamente lo stesso numero di Quote di una certa Classe di un certo Comparto lo stesso Giorno di valutazione. Dette transazioni saranno registrate a nome e per conto della Classe rilevante del Comparto rilevante come transazioni senza trasferimento di contante al o dal titolare di quote ma per cui ha avuto luogo una compensazione.

17.3. Notifica della transazione

Per posta ordinaria verrà inviata al titolare di quote una dichiarazione di conferma che dettaglia i proventi di rimborso dovuti non appena sia ragionevolmente pratico in seguito alla determinazione del Prezzo di rimborso delle Quote riscattate. I titolari di quote dovrebbero sempre controllare tale estratto conto per verificare che la transazione sia stata registrata correttamente. I proventi del rimborso saranno al netto di ogni commissione di rimborso applicabile. Calcolando i proventi del rimborso, la Società di Gestione arrotonderà a due posizioni decimali, e il Fondo ha il diritto di ricevere gli aggiustamenti.

Nel caso di un volume eccessivo di richieste di rimborso, la Società di Gestione potrà decidere di ritardare l'esecuzione di tali applicazioni finché non sono stati venduti gli asset corrispondenti del Fondo senza alcun ritardo non necessario.

17.4. Rimborso obbligatorio

Se la Società di gestione scopre in qualsiasi momento che le Quote sono possedute da una Persona US o da una Persona Vietata, da sola o congiuntamente a qualsiasi altra persona, direttamente o indirettamente, il Consiglio della Società di gestione può a sua discrezione e senza essere tenuto responsabile riscattare obbligatoriamente le Quote al Prezzo di Rimborso descritto precedentemente dandone preavviso di almeno dieci giorni e, al rimborso, la Persona US o la Persona Vietata cesserà di essere il proprietario delle Quote in questione. La Società di gestione può richiedere che un titolare di quote le fornisca delle informazioni che considera necessarie allo scopo di determinare se il proprietario delle Quote in questione è o non è una Persona US o una Persona Vietata.

18. CONVERSIONE DELLE QUOTE

18.1. Procedura di conversione

Non sono possibili conversioni di Quote fra diverse classi dello stesso Comparto.

I titolari di quote possono convertire tutta o parte delle loro Quote di un Comparto (il "**Comparto Originale**") in Quote della stessa Classe di uno o più altri Comparti (il "**Nuovo Comparto**") richiedendo per iscritto o per fax all'Amministrazione centrale o a un Distributore, indicando quali Quote dovranno essere convertite in quali Comparti.

La domanda di conversione deve comprendere o la somma monetaria che il titolare di quote desidera convertire o il numero di Quote che il titolare di quote desidera convertire. Inoltre, la domanda di conversione deve comprendere le informazioni personali del titolare di quote congiuntamente al suo Numero di identificazione. La domanda di conversione deve essere debitamente firmata dal titolare di quote, salvo nel caso di titolari di quote registrati congiuntamente in cui è stata fornita una procura accettabile alla Società di gestione.

La mancanza di fornitura di una qualunque di queste informazioni potrà causare ritardi nella richiesta di conversione.

Le richieste di conversione fra qualunque Comparto ricevute dall'Amministrazione centrale nel giorno lavorativo del Lussemburgo precedente il Giorno di Valutazione prima della scadenza della conversione del Comparto corrispondente, vale a dire le 2 del pomeriggio in Lussemburgo (la "**Scadenza di conversione del Comparto**"), verranno elaborate quel Giorno di Valutazione facendo uso del Valore netto degli asset per Quota determinato in tale Giorno di Valutazione sulla base degli ultimi prezzi disponibili in Lussemburgo (come descritto al paragrafo "Valore netto degli asset").

Potranno applicarsi limiti di tempo diversi se le richieste di conversione vengono effettuate tramite un Distributore. In tali casi, il Distributore informerà il titolare di quote della procedura di conversione rilevante per quel titolare di quote, congiuntamente all'eventuale limite temporale entro il quale occorre che sia ricevuta la domanda. I titolari di quote devono notare che potranno non essere in grado di convertire le Quote tramite un Distributore nei giorni in cui l'ufficio di tale Distributore sia chiuso.

Qualunque richiesta di conversione ricevuta dall'Amministrazione centrale dopo la scadenza di conversione del Comparto in un giorno lavorativo del Lussemburgo che preceda il Giorno di Valutazione, o in un qualunque giorno che preceda il Giorno di Valutazione che non sia un giorno lavorativo in Lussemburgo, verrà elaborata in occasione del Giorno di Valutazione successivo sulla base del Valore netto degli asset per Quota determinato in tale Giorno di Valutazione.

La procedura di conversione descritta in precedenza per la conversione di Quote di un Comparto in Quote della stessa Classe di uno o più altri Comparti è applicabile, mutatis

mutandis, per la conversione di Quote di una Categoria (la "**Categoria originale**") di una classe di un Comparto in Quote di un'altra Categoria (la "**Nuova categoria**") della stessa Classe e Comparto.

Il tasso al quale tutte le Quote o parte di esse di un Comparto originale o di una categoria originale vengono convertite in Quote di un nuovo Comparto o nuova categoria è determinato in conformità alla seguente formula:

$$A = \frac{(B \times C \times D) \times (1 - E)}{F}$$

dove:

A è il numero di quote da allocare rispettivamente nel nuovo Comparto o nella nuova categoria;

B è il numero di quote del Comparto originale o della categoria originale da convertire;

C è il Valore netto degli asset per quota della corrispondente Classe di Quote del Comparto originale o della categoria originale determinato nel corrispondente Giorno di Valutazione;

D è il tasso reale di cambio valute nel giorno interessato, fra la Valuta di Riferimento del Comparto originale o della categoria originale e la Valuta di Riferimento del nuovo Comparto o della nuova categoria, ed è uguale a 1 in relazione alle conversioni fra Comparti denominati nella stessa Valuta di Riferimento;

E è la percentuale di commissione di conversione pagabile per Quota e

F è il Valore netto degli asset per quota della corrispondente Classe di Quote del nuovo Comparto o della nuova categoria determinato nel corrispondente Giorno di Valutazione, più tasse, commissioni e altre spese.

18.2. Notifica della transazione

In seguito ad una tale conversione di Quote, la Società di gestione informerà il titolare di quote in questione del numero di Quote del nuovo Comparto o della Nuova categoria ottenuta mediante conversione e del prezzo della stessa. Verranno emesse frazioni di quote del nuovo Comparto o della nuova categoria fino a tre posizioni decimali e il Fondo ha il diritto di ricevere gli aggiustamenti.

19. **SOSPENSIONE TEMPORANEA DI SOTTOSCRIZIONI, RIMBORSI E CONVERSIONI**

Non verrà emessa alcuna Quota dal Fondo ed il diritto di qualsiasi titolare di quote di richiedere il rimborso o la conversione delle proprie Quote del Fondo verrà sospeso durante qualsiasi periodo in cui la determinazione del NAV del Comparto rilevante viene sospeso dalla Società di gestione a causa dei poteri contenuti nelle Norme di gestione e come viene dettagliato alla voce "Sospensione temporanea della determinazione del NAV per Quota".

I sottoscrittori ed eventuali titolari di quote che si occupano delle Quote per il rimborso o la conversione verranno informati della sospensione. Il ritiro di una sottoscrizione o di una richiesta di rimborso o conversione sarà effettivo solo se l'Amministrazione centrale riceverà una richiesta scritta per lettera o fax prima della scadenza del periodo di sospensione, in assenza della quale ogni richiesta di sottoscrizione, rimborso o conversione non ritirata verrà elaborata il primo Giorno di Valutazione che segue la fine del periodo di sospensione, sulla base del Valore netto degli asset per Quota determinato in tale Giorno di Valutazione.

20. **LATE TRADING E MARKET TIMING**

20.1. Late Trading

Il Fondo determina il prezzo delle proprie Quote su base prospettica. Ciò significa che non è possibile sapere in anticipo il NAV per Quote a cui verranno comprate o vendute le Quote (esclusa un'eventuale Commissione di Sottoscrizione o Rimborso come viene definito in

seguito). Le domande di sottoscrizione devono essere ricevute e verranno accettate per ogni Comparto solo in ottemperanza alla Scadenza del Comparto.

20.2. Market Timing

Il Fondo non è stato concepito per investitori con orizzonti di investimento a breve termine. Le attività che possono avere ripercussioni negative sugli interessi dei titolari di quote del Fondo (per esempio che vanificano le strategie di investimento o influenzano le spese) come la tempistica di mercato o l'utilizzo del Fondo come veicolo commerciale eccessivo o a breve termine non sono consentite.

Se riconosce che i titolari di quote possono avere delle esigenze legittime di ritoccare i propri investimenti di quando in quando, la Società di gestione a sua discrezione può, se ritiene che dette attività influenzino negativamente gli interessi del Fondo o i titolari di quote del Fondo, agire in maniera adeguata per scoraggiare dette attività.

Conseguentemente se la Società di gestione determina o sospetta che un titolare di quote abbia intrapreso dette attività, può sospendere, cancellare, respingere o gestire diversamente le domande di sottoscrizione o di conversione di quel titolare di quote ed effettuare qualsiasi azione o prendere qualsiasi provvedimento adeguato o appropriato per proteggere il Fondo ed i suoi titolari di quote.

21. PROCEDURA PER SOTTOSCRIZIONI, RIMBORSI E CONVERSIONI COSTITUENTI IL 10% O PIÙ DEGLI ASSET DI CIASCUN COMPARTO

Se la Società di gestione ritiene che sarebbe nocivo per i titolari di quote esistenti del Fondo accettare una sottoscrizione per Quote di qualsiasi Comparto che rappresentano più del 10% degli asset netti di detto Comparto, allora può posticipare l'accettazione di detta sottoscrizione e, consultandosi con il titolare di quote incumbente, può richiedere che ritardi la propria sottoscrizione proposta per un periodo concordato di tempo.

Se una domanda di rimborso o di conversione viene ricevuta in relazione a qualsiasi Giorno di valutazione, che o singolarmente o congiuntamente ad altre applicazioni così ricevute rappresentano oltre il 10% degli asset netti di qualsiasi Comparto, la Società di gestione si riserva il diritto, a sua sola ed insindacabile discrezione e senza essere ritenuta responsabile (e con l'opinione ragionevole del Consiglio della Società di gestione che fare ciò sia nell'interesse dei titolari di quote rimanenti), di scalare in misura proporzionale ogni domanda in relazione a detto Giorno di valutazione così che non oltre il 10% degli asset netti del Comparto rilevante sia rimborsato o convertito in tale Giorno di valutazione.

Nella misura in cui una domanda di rimborso o conversione non ha pieno effetto in detto Giorno di valutazione in virtù dell'esercizio da parte della Società di gestione dei propri poteri sulle domande in misura proporzionale, detta domanda verrà trattata in relazione al saldo non soddisfatto dello stesso come se fosse stata avanzata un'ulteriore richiesta da parte del titolare di quote in questione in relazione al successivo Giorno di valutazione e, se necessario, a successivi Giorni di valutazione, fino a che la domanda in questione sarà stata pienamente soddisfatta.

Relativamente a qualunque richiesta di rimborso o conversione ricevuta in relazione a tale Giorno di Valutazione, qualora vengano ricevute richieste successive in relazione a Giorni di Valutazione seguenti, tali richieste tardive verranno posposte come priorità nell'adempimento delle richieste relative al primo Giorno di Valutazione, ma subito dopo verranno elaborate come definito in precedenza.

22. COMMISSIONI

22.1. Commissione per sottoscrizione

Il prezzo di sottoscrizione (il "**Prezzo di sottoscrizione**") di ogni Classe di Quota di ogni Comparto il Giorno della sottoscrizione iniziale o durante il Periodo di sottoscrizione iniziale sarà uguale al Prezzo iniziale (definito nell'Appendice C), più una commissione di

sottoscrizione (la “**Commissione di sottoscrizione**”) fino ad un massimo del 3% del Prezzo iniziale a favore di ogni Distributore. In seguito, il prezzo di sottoscrizione di ogni Classe di Quote di ciascun Comparto sarà uguale al Valore netto degli asset per Quota (come descritto al paragrafo "Procedura di sottoscrizione"), più qualunque Commissione per sottoscrizione applicabile fino al 3% massimo del Valore netto degli asset per Quota a favore di qualunque Distributore. Il saldo del pagamento della sottoscrizione, dopo la deduzione della Commissione per sottoscrizione applicabile, verrà applicato all'acquisto di Quote.

Anche eventuali tasse, commissioni ed altre retribuzioni sostenuti nei rispettivi paesi in cui le Quote del Fondo vengono vendute verranno addebitate agli eventuali titolari di quote.

22.2. Commissione di rimborso

I gruppi di Quote di qualsiasi Classe possono essere rimborsate in tutto o in parte il Giorno lavorativo del Lussemburgo precedente il Giorno di valutazione al prezzo di rimborso (il “**Prezzo di rimborso**”) sulla base del NAV per Quote determinato in detto Giorno di valutazione meno una commissione di rimborso (la “**Commissione di rimborso**”) con un massimo dell'1% del NAV per Quote in relazione alle Classi di quote riservate agli investitori istituzionali come detto termine viene interpretato dall'autorità di supervisione e qualsiasi legge e norma applicabile di volta in volta in vigore in Lussemburgo (“**Investitori istituzionali**”) e con un massimo del 3% del NAV per Quote in relazione alle Classi di quote riservate agli investitori al dettaglio come detto termine viene interpretato dall'autorità di supervisione e qualsiasi legge e norma applicabile di volta in volta in vigore in Lussemburgo (“**Investitori al dettaglio**”). La Commissione di rimborso può essere applicata a favore di qualunque Distributore.

Oltre a e dove specificamente disposto nell'Appendice C per uno specifico Comparto, può essere addebitata una Commissione di rimborso a favore del Comparto rilevante. A detta Commissione di rimborso può, in certe circostanze e a condizione del principio di uguale trattamento tra gli investimenti, rinunciare il Consiglio dell'Azienda di controllo per tutti i titolari di quote che rimborsano le proprie Quote lo stesso Giorno di valutazione.

22.3. Commissione di conversione

Per la conversione, a favore di ogni Distributore può essere applicata una commissione di conversione fino al 3% massimo del Valore netto degli asset per Quota della Classe di Quote del Comparto originale da convertire. Questo addebito deve essere dedotto automaticamente quando viene calcolato il numero di Quote del nuovo Comparto.

La commissione di conversione summenzionata è applicabile, *mutatis mutandis*, alla conversione delle Quote nella categoria originale di una Classe di un Comparto nelle Quote della nuova categoria della stessa Classe e Comparto.

22.4. Addebiti del Fondo

Il Fondo corrisponde ai vari Comparti ed alla Classe di quote una commissione globale (la “**Commissione Globale**”), come viene descritto nell'Appendice C.

A meno che non si disponga diversamente all'Appendice C per uno specifico Comparto, questa Commissione Globale può essere utilizzata per remunerare il Gestore agli Investimenti, l'eventuale consulente di investimenti, eventuali Distributori e/o eventuali rappresentanti permanenti al posto della registrazione del Fondo o di eventuali Comparti.

La remunerazione da pagarsi al Gestore agli Investimenti attingendo a detta Commissione Globale vengono dettagliati ulteriormente nell'Appendice C.

Oltre alla remunerazione da pagarsi al Gestore agli Investimenti attingendo alla Commissione Globale, il Gestore agli Investimenti ha diritto ad una commissione di performance in relazione a certi Comparti, come viene indicato all'Appendice C.

La commissione di performance viene calcolata rispetto a ciascun periodo di performance. A meno che non si disponga diversamente nell'Appendice C per uno specifico Comparto, il periodo di performance è un periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo periodo di performance per un Comparto inizia alla data specificata per il Comparto rilevante nell'Appendice C e ha termine il successivo 31 dicembre. La commissione di performance viene calcolata separatamente per Classe di Quote all'interno di un Comparto.

A meno che non si disponga diversamente all'Appendice C per uno specifico Comparto e a condizione della seguente disposizione inerente all'evento in cui un investitore riscatta le Quote prima del termine dell'anno finanziario, la commissione di performance è pagabile annualmente in arretrati come al termine di un periodo di performance.

La commissione di performance rispetto a qualunque Classe all'interno di un Comparto verrà pagata se (i) il Valore netto degli asset per Quota al termine del periodo di performance supera il Valore netto degli asset per Quota storicamente più elevato registrato al termine di qualunque periodo di performance precedente dal lancio del Comparto; (ii) la differenza tra le performance del Valore netto degli asset per Quota durante il periodo di performance e la performance del benchmark nel caso sia un indice o una composizione di indici o il ricavo maturato composto quotidianamente del benchmark nel caso si tratti di un tasso di mercato monetario, sia positiva e (iii) la performance dall'ultimo addebito della commissione della performance costituisca una sovraperformance. Se queste condizioni descritte precedentemente sono soddisfatte, la commissione di performance da pagarsi sarà calcolata secondo i dettagli delineati nell'Appendice C in relazione alla Classe all'interno del Comparto in questione. Queste informazioni possono variare tra i Comparti e le Classi e vengono definiti esplicitamente nell'Appendice C.

Una maturazione della commissione di performance avrà luogo quotidianamente qualora vengano soddisfatte le condizioni (i) e (ii) indicate nel precedente paragrafo. Per questo fine, tali condizioni verranno valutate facendo riferimento alla performance del Valore netto degli asset per Quota della Classe all'interno del Comparto in questione durante il periodo di performance fino al giorno di valutazione. Se una delle due condizioni non viene soddisfatta, non verrà eseguita alcuna maturazione per quanto riguarda il giorno in questione.

La commissione di performance viene calcolata sulla base del Valore netto degli asset per Quota dopo la deduzione di tutte le spese, oneri (ma non della commissione della performance) e l'adeguamento di sottoscrizioni, riscatti e distribuzioni durante il periodo di performance corrispondente, in modo che non influenzino la commissione della performance da pagare.

Nel caso in cui un investitore riscatti le Quote prima della fine dell'anno finanziario, qualunque commissione di performance maturata ma non pagata relativa a quelle Quote deve essere pagata al Gestore agli Investimenti all'ultimo Giorno di Valutazione del trimestre corrispondente.

Se l'accordo di Gestione dell'investimento con un Gestore agli Investimenti che ha diritto a una commissione di performance viene interrotto prima della fine di un qualunque periodo di performance, la commissione di performance in relazione a tale periodo di performance verrà calcolata e pagata come se la data di cessazione fosse la fine del corrispondente periodo di performance.

Oltre a ciò, il Gestore agli Investimenti potrà avere diritto a ricevere delle commissioni soft sotto forma di merci e servizi supplementari quali consulenza e ricerca, materiale informatico associato a software specialistico, metodi e strumenti di performance per la determinazione di prezzi, abbonamenti a fornitori di informazioni finanziarie o di prezzi. I broker che forniscono merci e servizi supplementari al Gestore agli Investimenti di un Comparto potranno ricevere ordini per transazioni dalla Società di Gestione. Le seguenti merci e servizi sono esclusi espressamente dalle commissioni soft: viaggi, costi di alloggio, trattenimento, merci e servizi correnti correlati alla gestione, uffici, apparecchiature da

ufficio, costi per i dipendenti, stipendi a impiegati o ogni onere finanziario. I servizi per commissione soft così ricevuti da un Gestore agli Investimenti saranno in aggiunta e non in luogo dei servizi che si prevede vengano prestati dal Gestore agli Investimenti e la retribuzione del Gestore agli Investimenti non verrà ridotta come risultato della ricezione di tali commissioni soft. Un Gestore agli Investimenti, quando usa un broker che fornisce servizi per commissione soft, lo farà solo sulla base del fatto che il broker non è una persona fisica ed eseguirà le transazioni corrispondenti sulla base di "al meglio" e che non vi saranno degli svantaggi di prezzo comparativi derivanti dall'uso di tale broker. Il Gestore agli Investimenti o chiunque abbia relazione con essi non dovrà trarre alcun beneficio personale da qualunque rendimento finanziario sulle commissioni ricevute dai broker o dai dealer. Il Gestore agli Investimenti fornirà alla Società di Gestione i dettagli delle commissioni soft effettivamente ricevute su base annua. Questa informazione verrà inserita nelle Relazioni annuali del Fondo.

I Distributori potranno riallocare una parte delle loro remunerazioni a distributori, dealer, altri intermediari o entità con cui abbiano un accordo di distribuzione, oppure a un titolare o a vantaggio di un titolare o potenziale titolare di Quote.

I Distributori potranno inoltre stipulare accordi privati su base negoziata (i cosiddetti "accordi di cooperazione" in cui il Gestore agli Investimenti sia un contraente di tali accordi) con un distributore, dealer, altro intermediario, entità, titolare o potenziale titolare di Quote (o un loro agente) ai sensi del quale i Distributori siano autorizzati ad effettuare pagamenti a o a vantaggio di tale distributore, dealer, altro intermediario, entità, titolare o potenziale titolare di Quote che rappresenti una retrocessione o uno sconto su tutta o parte della commissione pagata dal Fondo al Gestore agli Investimenti.

Inoltre, il Gestore agli Investimenti può riassegnare parte della propria commissione di gestione a distributori, agenti, altri intermediari o entità che assistono il Gestore agli Investimenti nell'espletamento dei suoi doveri o fornire servizi, direttamente o indirettamente, ai Comparti o ai loro titolari di quote.

Il Gestore agli Investimenti può inoltre stipulare accordi privati su base negoziata (i cosiddetti "accordi di cooperazione") con un distributore, dealer, altro intermediario, entità, titolare o potenziale titolare di Quote (o un loro agente) ai sensi del quale il Gestore agli Investimenti siano autorizzati ad effettuare pagamenti a o a vantaggio di tale distributore, dealer, altro intermediario, entità, titolare o potenziale titolare di Quote che rappresenti una retrocessione o uno sconto su tutta o parte della commissione pagata dal Fondo al Gestore agli Investimenti.

Da ciò deriva che le retribuzioni nette effettive considerate da pagarsi da parte di un titolare di Quote che ha il diritto di ricevere uno sconto ai sensi degli accordi descritti in precedenza potrà essere inferiore alle retribuzioni considerate da pagarsi da parte di un titolare di Quote che non prende parte a tali accordi. Dette disposizioni riflettono termini concordati privatamente tra parti diverse dalla Società di gestione che agiscono per nome e per conto del Fondo e per fugare i dubbi la Società di gestione non può, e non ha alcun obbligo di, mettere in atto l'uguaglianza di trattamento tra titolari di quote da parte di altre entità, compresi quei fornitori di servizio del Fondo che ha nominato la Società di gestione.

A meno che non si disponga diversamente nell'Appendice C per uno specifico Comparto, la Banca depositaria ha titolo a ricevere retribuzioni attingendo dagli asset del Fondo, secondo l'accordo rilevante tra la Banca depositaria e la Società di gestione che agisce in nome e per conto del Fondo e nel rispetto della consueta prassi di mercato. Le retribuzioni pagabili alla Banca depositaria non supereranno lo 0,03 % p.a. degli asset netti medi del Comparto corrispondente. Le retribuzioni da pagarsi alla Banca depositaria comprendono quelle da pagarsi ai corrispondenti della Banca depositaria.

A meno che non si disponga diversamente nell'Appendice C per uno specifico Comparto, l'Amministrazione Centrale ha titolo a ricevere retribuzioni attingendo dagli asset del Fondo,

nel rispetto della consueta prassi di mercato. Le retribuzioni pagabili all'Amministrazione Centrale non supereranno lo 0,02 % p.a. degli asset netti medi del Comparto corrispondente.

A meno che non si disponga diversamente nell'Appendice C per uno specifico Comparto, la Società di gestione ha titolo a ricevere retribuzioni per un massimo dello 0,10% attingendo dagli asset del Fondo.

A meno che non si disponga diversamente nell'Appendice C per uno specifico Comparto, tutte le retribuzioni vengono calcolate e maturate ogni Giorno di valutazione e sono da pagarsi su base trimestrale in arretrati, tranne le retribuzioni della Società di gestione, le quali sono da pagarsi su base mensile in arretrati, e le retribuzioni di custodia e dell'amministrazione centrale, che sono da pagarsi su base mensile. Tutte le tasse imposte sugli asset e sulle entrate del Fondo (in particolare, ma senza limitarsi a ciò, la "*taxe d'abonnement*" ed eventuali bolli da pagarsi), le retribuzioni per servizi legali e di revisione fiscale, i costi per eventuali elencazioni proposte e per la manutenzione di dette elencazioni, le spese di promozione, stampa, relazioni e pubblicazioni (comprese ragionevoli spese di marketing e di pubblicità) di prospetti, addendi, memorandum esplicativi, dichiarazioni di registrazione, eventuali note globali, Relazioni annuali e Relazioni semestrali, tutte le spese vive ragionevoli degli amministratori dell'Azienda di amministrazione, tutte le tasse imposte sugli asset, le retribuzioni di registrazione ed altre spese da pagarsi alle autorità governative e di supervisione in qualsiasi giurisdizione rilevante, i costi di assicurazione, i costi dei provvedimenti straordinari effettuati nell'interesse dei titolari di quote (in particolare, ma senza limitarsi a ciò, disporre delle perizie degli esperti e gestire i procedimenti legali) e tutte le altre spese operative, comprese le retribuzioni da pagarsi ad amministratori fiduciari, fidejussori, banche corrispondenti e gli agenti paganti locali ed eventuali altri agenti alle dipendenze della Società di gestione che agiscono in nome e per conto del Fondo, il costo dell'acquisto e della vendita degli asset, le consuete commissioni di transazione e le commissioni addebitate dalle banche di custodia o dai loro agenti (compreso il pagamento libero e le ricevute ed eventuali spese vive ragionevoli, ovvero bolli, costi di registrazione, spese per buoni, costi speciali di trasporto, etc.), le consuete commissioni di mediazione e le commissioni addebitate da banche e mediatori per le transazioni di titoli e simili transazioni, in caso di Comparti garantiti o strutturati, retribuzioni addebitate da un garante o da una controparte derivata, interesse e spese postali, telefoniche, di fax e telex saranno pagati dal Fondo.

L'assegnazione dei costi e delle spese di cui deve farsi carico il Fondo verrà fatta in misura proporzionale agli asset netti di ogni Comparto in ottemperanza alle Norme di gestione.

Il Fondo sosterrà le spese di impostazione, compresi i costi per la redazione e la stampa dei Prospetti, i costi relativi al deposito del Fondo presso le autorità amministrative e di borsa e ogni altro costo relativo al lancio del Fondo. Tali costi verranno ammortizzati entro i primi cinque anni finanziari. Le spese preliminari verranno sostenute dai Comparti che verranno lanciati inizialmente. Altri Comparti sosterranno solo le spese preliminari relative al loro lancio.

23. VALORE NETTO DEGLI ASSET

Il NAV per Quote di ogni Classe di Quote in ogni Comparto verrà determinato ogni giorno di valutazione (il "**Giorno di valutazione**"), il quale sia un giorno lavorativo del Lussemburgo (il "**Giorno lavorativo del Lussemburgo**"), il quale sia un giorno lavorativo pieno in Lussemburgo in cui le banche sono aperte (tranne se viene indicata un'altra frequenza per la valutazione per un particolare Comparto nell'Appendice C).

Il Valore netto degli asset per Quota di ciascuna Classe di Quote in ogni Comparto verrà espresso nella Valuta di Riferimento del Comparto. Tuttavia, il Consiglio della Società di gestione può decidere di calcolare il NAV per Quota per certi Comparti/Classi di Quote nella Valuta di altra denominazione come viene dettagliato ulteriormente nei relativi Comparti/Classi di Quote nell'Appendice C. Il NAV calcolato nella Valuta di altra denominazione è l'equivalente del NAV nella Valuta di riferimento del Comparto convertita

al tasso di cambio prevalente. I Comparti sono valutati quotidianamente e il Valore netto degli asset per Quota di ogni Classe di Quote in ogni Comparto è determinato ogni Giorno di Valutazione in Lussemburgo.

Il Valore netto degli asset per Quota di ogni Classe di Quote in ogni Comparto in qualunque Giorno di Valutazione è determinato dividendo il valore degli asset totali di quel Comparto correttamente allocabili a tale Classe meno i costi di tale Comparto correttamente allocabili a tale Classe, per il numero totale di Quote di tale Classe esistente in tale Giorno di Valutazione.

Il prezzo di sottoscrizione e il prezzo di rimborso delle varie Classi di Quote differiranno all'interno di ciascun Comparto come risultato della diversa struttura delle commissioni e/o della politica di distribuzione per ciascuna Classe.

La valutazione del Valore netto degli asset per Quota di ogni Classe di Quote in ogni Comparto dovrà essere effettuata come segue:

Gli asset del Fondo, in relazione a ogni Comparto, dovranno comprendere:

- (i) Tutta la liquidità corrente o in deposito, compreso ogni interesse maturati su di essa;
- (ii) Tutte le fatture e note di debito da pagare e i crediti da incassare (compresi i proventi di titoli venduti ma non consegnati);
- (iii) Ogni bond, cambiale a termine, certificato di deposito, azione, titolo, obbligazione, azione obbligazionaria, diritto di sottoscrizione, warrant, opzione e ogni altro titolo, strumento finanziario e simili posseduti dal Fondo o sottoscritti dalla Società di Gestione per conto del Fondo (sempre che la Società di Gestione possa fare aggiustamenti in modo coerente con il paragrafo (a) sottostante relativamente a fluttuazioni nel valore di mercato dei titoli causate dallo scambio di ex-dividendi, ex-diritti o simili pratiche);
- (iv) Tutti i dividendi in azioni, dividendi in contanti e distribuzioni in contanti destinati al Fondo nella misura in cui il Fondo disponga ragionevolmente di informazioni su di essi;
- (v) Tutti gli interessi maturati su qualunque asset che frutti interessi posseduto dal Fondo ad eccezione dei casi in cui gli interessi siano compresi o riflessi nel capitale di tale asset;
- (vi) Le spese preliminari del Fondo, compreso il costo di emissione e distribuzione di Quote del Fondo, sempre che queste non siano state ammortizzate;
- (vii) Il valore di liquidazione di tutti i contratti a termine, swap e di tutte le opzioni call o put in cui il Fondo abbia delle posizioni aperte;
- (viii) Quote o azioni emesse da fondi di investimento aperti;
- (ix) Ogni altro asset di ogni genere e natura comprese le spese pagate in anticipo.

Il valore di tali asset dovrà essere determinato come segue:

- (a) Il valore di qualunque contante disponibile o in deposito, fatture e note di debito e i crediti da incassare, spese prepagate, dividendi in contanti e interessi dichiarati o maturati e non ancora ricevuti, viene considerato come importo totale, a meno che in qualche caso esso abbia probabilità di non essere pagato o ricevuto per intero, nel qual caso si userà il valore cui si arriva dopo aver conteggiato la riduzione, che possa essere considerato adeguato in tal caso a riflettere il vero valore;
- (b) Il valore degli asset finanziari quotati o scambiati in un Mercato regolato (come definito in Appendice A) o in qualunque altro mercato regolato, verranno valutati ai

loro ultimi prezzi disponibili, o, qualora ve ne siano diversi di tali mercati, sulla base del loro ultimo prezzo disponibile nel mercato principale dell'asset corrispondente;

- (c) Qualora gli asset non siano quotati o scambiati in un Mercato regolato, o in qualunque altro mercato regolato o se, secondo la Società di Gestione, il prezzo ultimo disponibile non riflette veramente il valore equo di mercato degli asset corrispondenti, il valore di tali asset verrà definito dalla Società di Gestione sulla base dei proventi da vendite ragionevolmente prevedibili determinati in modo prudenziale e in buona fede dalla Società di Gestione;
- (d) Le quote o le azioni emesse da fondi di investimento aperti dovranno essere valutate al loro ultimo valore netto disponibile di asset o in conformità all'articolo (b) in cui tali titoli siano quotati.
- (e) Il valore di liquidazione di future, contratti a termine o di opzioni non scambiati in Mercati Regolati o in altri mercati regolati sarà il loro valore di liquidazione netto determinato, secondo le politiche definite dalla Società di Gestione, su una base applicata in modo coerente a ogni diverso tipo di contratto. Il valore di liquidazione di future, contratti a termine o di opzioni scambiati in Mercati Regolati o in altri mercati regolati sarà basato sull'ultimo prezzo disponibile di scambio di tali contratti nei Mercati Regolati, borse o altri mercati regolati in cui lo specifico future, contratto a termine o di opzioni sia scambiato dalla Società di Gestione per conto del Fondo; tenendo conto che se un future, un contratto a termine o di opzioni non potesse essere liquidato nel giorno nel quale vengono determinati gli asset netti, la base per la determinazione del valore di liquidazione di tale contratto sarà il valore che la Società di Gestione potrà ritenere equo e ragionevole;
- (f) il Valore netto degli asset per Quota di ogni Comparto del Fondo può essere determinato usando il metodo del costo ammortizzato per tutti gli investimenti con una data di scadenza a breve termine nota. Ciò consiste nel valutare un investimento in base al suo costo e in seguito nell'ipotizzare un ammortamento costante alla scadenza di ogni sconto o premio, indipendentemente dall'impatto dei tassi di interesse fluttuanti sul valore di mercato degli investimenti. Anche se questo metodo offre certezza nella valutazione, possono risultare periodi in cui il valore, determinato dal costo di ammortamento, sia superiore o inferiore rispetto al prezzo che tale Comparto riceverebbe se vendesse l'investimento. La Società di Gestione controllerà continuamente questo metodo di valutazione e suggerirà le eventuali modifiche, se necessario, per garantire che gli investimenti del Comparto corrispondente vengano valutati in base al valore equo come determinato in buona fede dalla Società di Gestione. Se il Consiglio della Società di gestione ritiene che una deviazione dal costo ammortizzato per azione possa tradursi in una diluizione sostanziale o in altri risultati ingiusti per i titolari di quote, il Consiglio della Società di gestione prenderà gli eventuali provvedimenti correttivi che ritengono adeguati per eliminare o ridurre, nella misura ragionevolmente praticabile, la diluizione dei risultati ingiusti;
- (g) il Comparto corrispondente dovrà, in teoria, tenere nel proprio portafoglio gli investimenti determinati dal metodo del costo ammortizzato fino alla rispettiva data di scadenza.
- (h) gli swap su tassi di interesse verranno valutati in base al relativo valore di mercato determinato facendo riferimento alla curva dei tassi di interesse applicabile. gli swap correlati ad indici e a strumenti finanziari verranno valutati in base al relativo valore di mercato determinato facendo riferimento all'indice o allo strumento finanziario applicabile. La valutazione dell'accordo relativo agli swap correlati ad indici e a strumenti finanziari dovrà essere basata sul valore di mercato della transazione di tali swap definita in buona fede conformemente alle procedure stabilite dalla Società di Gestione;

- (i) Tutti gli altri asset verranno valutati in base al relativo valore di mercato determinato in buona fede conformemente alle procedure stabilite dalla Società di Gestione;
- (j) La Società di Gestione, a propria discrezione, può consentire l'utilizzo di altri metodi di valutazione qualora risulti che tale valutazione rifletta meglio il valore equo degli asset del Fondo.

Nel caso in cui circostanze straordinarie rendano le suddette valutazioni impraticabili o inadeguate, la Società di Gestione è autorizzata, in modo prudente e in buona fede, a seguire altre regole al fine di ottenere una valutazione equa degli asset del Fondo.

Se dal momento della determinazione del NAV per Quote di qualsiasi Classe in un particolare Comparto c'è stato un cambiamento sostanziale nelle quotazioni nei mercati in cui una parte sostanziale degli investimenti di detto Comparto è gestita o quotata, la Società di gestione può, al fine di salvaguardare gli interessi dei titolari di quote e del Fondo, cancellare la prima valutazione del valore netto degli asset per Quote ed effettuare una seconda valutazione. Tutti gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di scambio ricevuti in tale data verranno scambiati in base al secondo valore netto degli asset per Quota.

Le passività del Fondo dovranno comprendere:

- (i) Tutti i prestiti, fatture e debiti da pagare;
- (ii) Tutti gli interessi maturati sui prestiti del Fondo (comprese le spese maturate per l'impegno di tali prestiti);
- (iii) Tutte le spese amministrative maturate o da pagare (comprese le commissioni complessive e qualunque altra spesa per terze parti);
- (iv) Tutte le passività note, presenti e future, compresi tutti gli obblighi contrattuali maturati per il pagamento di denaro o proprietà;
- (v) Una riserva adeguata per tasse future basata sul capitale e sul ricavo rispetto al Giorno di Valutazione corrispondente, come determinato periodicamente dalla Società di Gestione, ed altre riserve, se esistenti, autorizzate ed approvate dalla Società di Gestione; e
- (vi) Tutte le altre passività del Fondo di qualunque tipo e natura, ad eccezione delle passività rappresentate dalle Quote del Fondo. Nel determinare l'ammontare di dette passività, la Società di gestione prenderà in considerazione tutte le spese da pagarsi e tutti i costi sostenuti dal Fondo, le Commissioni complessive, le retribuzioni da pagarsi ai propri amministratori (comprese tutte le spese vive ragionevoli), alla Società di gestione, agli eventuali consulenti di investimento, ai gestori dell'investimento o di subinvestimento, ai contabili, alla banca di custodia, all'agente amministrativo, agli agenti corporativi, agli agenti domiciliari, agli agenti paganti, agli agenti di stato civile, agli agenti di trasferimento, ai rappresentanti permanenti nei luoghi di registrazione, ai distributori, agli amministratori fiduciari, ai fidecommessi, alle banche corrispondenti e ad eventuali altri agenti alle dipendenze della Società di gestione che agiscono in nome e per conto del Fondo, le retribuzioni per servizi legali e di revisione fiscale, i costi per eventuali elencazioni proposte e per la manutenzione di dette elencazioni, le spese di promozione, stampa, relazioni e pubblicazioni (comprese ragionevole spese di marketing e di pubblicità, nonché i costi di preparazione, traduzione e stampa in varie lingue) di prospetti, addendi, memorandum esplicativi, dichiarazioni di registrazione, Relazioni annuali e Relazioni semestrali, tutte le tasse imposte sugli asset e sulle entrate del Fondo (in particolare, ma senza limitarsi a ciò, la "*taxe d'abonnement*" ed eventuali bolli da pagarsi), tutte le tasse imposte sugli asset, le spese di registrazione ed altre spese da pagarsi alle autorità governative e di supervisione in qualsiasi giurisdizione rilevante, i costi di assicurazione, i costi dei provvedimenti straordinari effettuati nell'interesse

dei titolari di quote (in particolare, ma senza limitarsi a ciò, disporre delle perizie degli esperti e gestire i procedimenti legali) e tutte le altre spese operative, compreso il costo dell'acquisto e della vendita degli asset, le consuete commissioni di transazione e le commissioni addebitate dalle banche di custodia o dai loro agenti (compreso il pagamento libero e le ricevute ed eventuali spese vive ragionevoli, ovvero bolli, costi di registrazione, spese per buoni, costi speciali di trasporto, etc.), le consuete commissioni di mediazione e le commissioni addebitate da banche e mediatori per le transazioni di titoli e simili transazioni, interesse e spese postali, telefoniche, di fax e telex. La Società di Gestione può calcolare le spese amministrative e di altro tipo, di natura regolare o ricorrente, in base ad un valore stimato su base annua o altri periodi in anticipo, e può accumularle in uguali proporzioni durante tale periodo.

Gli asset netti del Fondo sono uguali in qualunque momento al totale degli asset netti dei vari Comparti.

Nella determinazione del Valore netto degli asset per Quota, il ricavo e le spese vengono gestiti come accumulati quotidianamente.

24. SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE NETTO DEGLI ASSET PER QUOTA

Nelle seguenti circostanze la Società di Gestione può interrompere la determinazione del Valore netto degli asset per Quota di uno o più Comparti e l'emissione, il rimborso e la conversione di una delle Classi di Quote:

- (i) durante un periodo in cui una delle principali borse o altri mercati in cui una parte sostanziale degli investimenti del Fondo attribuibile a tale Comparto venga periodicamente quotata o scambiata siano chiusi per motivi diversi dai normali giorni festivi, o durante un periodo in cui gli scambi siano limitati o sospesi, a condizione che tale limitazione o sospensione interessi la valutazione degli investimenti del Fondo attribuibile a tale Comparto quotato;
- (ii) durante l'esistenza di qualunque condizione che rappresenti un'emergenza secondo il parere del Consiglio di amministrazione della Società di Gestione in conseguenza della quale l'alienazione o la valutazione degli asset del Fondo attribuibili a tale Comparto sarebbero impraticabili;
- (iii) durante qualunque interruzione dei mezzi di comunicazione o di calcolo normalmente utilizzati per la determinazione dei prezzi o del valore di qualunque investimento di tale Comparto o del prezzo o valore corrente in qualunque borsa o altro mercato relativamente agli asset attribuibili a tale Comparto;
- (iv) durante qualunque periodo in cui il Fondo non sia in grado di recuperare fondi allo scopo di effettuare pagamenti sul rimborso delle Quote di tale Comparto o durante il quale qualunque trasferimento di fondi coinvolto nella realizzazione o nell'acquisizione di investimenti o pagamenti in scadenza al rimborso delle Quote non possa, secondo il parere del Consiglio di amministrazione della Società di Gestione, essere effettuato ai normali tassi di cambio;
- (v) quando, per qualsiasi altra ragione, i prezzi di qualunque investimento del Fondo attribuibile a tale Comparto non possano essere appurati in maniera tempestiva o accurata; oppure
- (vi) alla pubblicazione di una notifica che convochi un'assemblea generale dei titolari di quote allo scopo di liquidare il Fondo.

La sospensione di un Comparto non deve avere alcun effetto sulla determinazione del Valore netto degli asset per Quota o sull'emissione, rimborso e conversione delle Quote di qualunque altro Comparto che non sia sospeso.

Qualunque richiesta di sottoscrizione, rimborso o conversione dovrà essere irrevocabile, tranne nel caso di una sospensione della determinazione del Valore netto degli asset per Quota.

L'avviso dell'inizio e della fine di qualunque periodo di sospensione verrà pubblicato su un quotidiano Lussemburghese e su qualunque altro giornale scelto dal Consiglio di amministrazione della Società di Gestione, nonché sulle pubblicazioni ufficiali dei rispettivi paesi in cui le Quote del Fondo sono state vendute. L'autorità normativa Lussemburghese e le autorità corrispondenti degli stati membri dell'Unione Europea in cui sono vendute le Quote del Fondo verranno informate in merito a tale sospensione. Allo stesso modo verrà data informazione a ogni sottoscrittore o titolare di Quote a seconda dei casi per la sottoscrizione, conversione o rimborso delle Quote del Comparto(i) in questione.

25. REVISORI

Il revisore contabile del Fondo viene nominato dalla Società di gestione e, in relazione agli asset del Fondo, espletterà le funzioni determinate dalla Legge UCI.

26. DIVIDENDI

Che siano state emesse Categorie di accumulo o di distribuzione in relazione ad un particolare Comparto viene indicato nell'Appendice C.

A meno che non si disponga diversamente nell'Appendice C in relazione ad un particolare Comparto, la Società di gestione può dichiarare distribuzioni annuali o con altre frequenze attingendo dai guadagni di investimento e dai guadagni capitali realizzati e, se considerato necessario al fine di mantenere un livello ragionevole di dividendi, attingendo da altri fondi disponibili per la distribuzione. La Società di Gestione può decidere il pagamento di dividendi ad interim nella forma e condizioni previste dalla legge.

Nonostante quanto sopra, non potrà essere effettuata alcuna distribuzione che faccia sì che gli asset netti totali del Fondo scendano sotto l'equivalente nella Valuta di Riferimento del Fondo dell'importo minimo previsto dalla legge del Lussemburgo (cioè euro 1.250.000).

La parte del ricavo netto annuo che si è deciso di distribuire in relazione alle Categorie di distribuzione verrà ripartita in contanti fra i titolari delle Quote con dividendo.

La parte del ricavo netto annuo che corrisponde a Categorie di accumulo verrà capitalizzata nel Comparto corrispondente a vantaggio della Categoria di accumulo.

I dividendi verranno dichiarati nella Valuta di riferimento di ogni Comparto ma, per comodità dei titolari di quote, il pagamento può essere effettuato in una valuta scelta dall'investitore. I tassi di cambio usati per calcolare i pagamenti verranno determinati dall'Amministrazione centrale facendo riferimento ai tassi bancari normali. Dette transazioni in valuta verranno messe in pratica dalla Banca depositaria al costo del titolare di quote rilevante. In assenza di istruzioni scritte, i dividendi verranno pagati nella Valuta di Riferimento del Comparto.

I dividendi che restano non richiesti per cinque anni dopo la loro dichiarazione verranno confiscati e riportati nel corrispondente Comparto/categoria della Classe corrispondente.

27. DURATA, LIQUIDAZIONE E FUSIONE DEL FONDO O DI QUALUNQUE ALTRO COMPARTO

Il Fondo e i Comparti sono stati stabiliti per un periodo di tempo illimitato. Tuttavia, il Fondo o qualunque Classe e/o Comparto possono essere terminati in qualunque momento su decisione del Consiglio di amministrazione della Società di Gestione. In caso di variazione significativa della situazione economica o politica o a seguito di razionalizzazione, il Consiglio di amministrazione della Società di Gestione può, in particolare, decidere tale scioglimento qualora il valore degli asset netti del Fondo o di qualunque Classe e/o Comparto sia diminuito raggiungendo l'importo determinato dal

Consiglio di amministrazione della Società di Gestione come livello minimo del Fondo o di tale Comparto affinché il Fondo possa operare in maniera economicamente efficace.

La liquidazione del Fondo o di una Classe e/o di un Comparto non può essere richiesta da un titolare di quota.

L'evento comportante lo scioglimento del Fondo deve essere annunciato con preavviso pubblicato sul Mémorial. Inoltre, l'evento comportante lo scioglimento del Fondo deve essere annunciato su almeno due giornali con adeguata distribuzione, di cui almeno uno deve essere un giornale lussemburghese. Un evento di questo tipo verrà altresì notificato ai titolari di quote in altra maniera che possa essere ritenuta adeguata dal Consiglio della Società di gestione.

Il Consiglio della Società di gestione o, a seconda del caso, il liquidatore che è stato da esso nominato realizzeranno gli asset del Fondo o del/i rilevante/i Comparto/i nell'interesse dei titolari di quote dello stesso e, su istruzioni del Consiglio della Società di gestione, la Banca depositaria distribuirà i proventi di detta liquidazione, una volta dedotte tutte le spese di liquidazione relative, tra i titolari di quote del/i rilevante/i Comparto/i in proporzione al numero di Quote da essi detenute.

Alla chiusura del Fondo, i proventi corrispondenti alle Quote non riscattate saranno custoditi in maniera sicura presso la "Caisse de Consignation" in Lussemburgo fino al termine del periodo di prescrizione. Per quanto riguarda la liquidazione di qualunque Classe e/o Comparto, i proventi corrispondenti alle Unità non riscattate per il ripagamento alla chiusura della liquidazione, verranno custoditi in modo sicuro dalla Banca depositaria per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dalla data di chiusura della liquidazione; trascorso tale periodo, i proventi saranno custoditi in modo sicuro presso la "Caisse de Consignation".

Le quote possono essere riscattate, a condizione che i titolari di quote siano trattati ugualmente.

Nelle stesse circostanze, come indicato nel primo paragrafo qui sopra relativo alla liquidazione delle Classi e/o Comparti, il Consiglio di amministrazione della Società di Gestione può decidere di fondere una Classe e/o Comparto in un'altra Classe e/o Comparto. I titolari di quote saranno informati di detta decisione mediante notifica inviata ai titolari di quote all'indirizzo indicato nel registro dei titolari di quote e nella maniera che possa essere ritenuta adeguata dal Consiglio della Società di gestione e, inoltre, la pubblicazione conterrà informazioni relative alla nuova Classe e/o al nuovo Comparto. Detta pubblicazione verrà effettuata almeno un mese prima della data in cui l'amalgama entra in vigore, al fine di consentire ai titolari di quote di richiedere il rimborso delle proprie Quote, gratuitamente, prima che l'operazione che interessa il contributo nella nuova Classe e/o nel nuovo Comparto entri in vigore.

Il Consiglio della Società di gestione può decidere di assegnare gli asset a qualsiasi Classe e/o Comparto di quelli di un'altra UCI inoltrato alla parte I della Legge UCI o a un altro Comparto nell'ambito di detta altra UCI (detta altra UCI o il Comparto all'interno di detta altra UCI essendo il **"nuovo Fondo"**) (in seguito a scissione o consolidamento, se necessario, ed al pagamento della somma corrispondente a eventuale titolo frazionario ai titolari di quote) dove il valore degli asset netti di qualsiasi Classe e/o Comparto è diminuito ad una somma determinata dal Consiglio della Società di gestione per essere il livello minimo perché la Classe e/o il Comparto sia utilizzato in maniera economicamente efficiente, in caso di cambiamento significativo della situazione economica o politica o in caso di razionalizzazione. Detta decisione verrà notificata mediante notifica inviata ai titolari di quote all'indirizzo indicato nel registro dei titolari di quote e nella maniera che possa essere ritenuta adeguata dal Consiglio della Società di gestione (e, inoltre, la pubblicazione conterrà informazioni relative al nuovo Fondo), un mese prima della data in cui l'amalgama entra in vigore al fine di consentire ai titolari di quote di richiedere il rimborso delle proprie Quote, gratuitamente, durante detto periodo. Al termine di detto

periodo, i titolari di quote che non hanno richiesto il rimborso delle proprie Quote saranno vincolati dalla decisione della Società di gestione, posto che solo i titolari di quote che hanno acconsentito esplicitamente possono essere trasferiti ad una UCI straniera.

28. NORMATIVA E GIURISDIZIONE APPLICABILI

Le Norme di gestione sono governate dalle leggi del Granducato di Lussemburgo ed ogni eventuale contenzioso tra i titolari di quote, la Società di gestione e la Banca depositaria saranno soggette alla giurisdizione del Tribunale Distrettuale del Lussemburgo.

Nonostante quanto detto, la Società di gestione e la Banca depositaria possono sottoporre sé stessi ed il Fondo (i) alla giurisdizione dei tribunali dei paesi in cui dette Quote del Fondo vengono offerte e vendute in relazione alle rivendicazioni di investitori residenti in tali paesi e (ii) in relazione a questioni inerenti alla sottoscrizione, al riacquisto ed alla conversione da parte dei titolari di quote residenti in detti paesi, alle leggi dei paesi in questione.

Le rivendicazioni dei titolari di quote ai danni della Società di gestione o della Banca depositaria si prescriveranno cinque anni dopo la data dell'evento che ha dato luogo a dette rivendicazioni.

29. LINGUA PREVALENTE

La lingua che fa fede per le Norme di gestione sarà l'inglese.

30. TRATTAMENTO FISCALE IN LUSSEMBURGO

Il paragrafo seguente costituisce un breve riassunto di certi principi fiscali importanti che possono essere o divenire rilevanti in relazione al Fondo ed alle Quote in Lussemburgo.

Questo Paragrafo non pretende di essere un riassunto esaustivo del diritto e delle pratiche fiscali attualmente applicabili in Lussemburgo e non contiene alcuna dichiarazione in relazione al trattamento fiscale di un investimento in qualsiasi Comparto di qualsiasi altra giurisdizione. Inoltre, il presente Paragrafo non tratta della tassazione del Fondo in qualsiasi altra giurisdizione o della tassazione di eventuali succursali o intermediari del Fondo in qualsiasi giurisdizione.

Si consiglia ai potenziali investitori di consultare i propri consulenti finanziari in merito alle possibili conseguenze tributarie correlate a sottoscrizione, acquisto, possesso, rimborso, conversione o vendita di quote in base alle leggi dei rispettivi paesi di cittadinanza, residenza, domicilio o registrazione.

Il riassunto seguente si basa sulle leggi, sulle norme e sulle prassi attualmente applicabili nel Granducato di Lussemburgo alla data del presente Prospetto ed è soggetto a modifiche delle stesse.

30.1. Tassazione in Lussemburgo

30.1.1. Tassazione del Fondo

Secondo le attuali leggi e prassi del Lussemburgo, il Fondo non sarà tenuto responsabile al pagamento di eventuali imposte sul reddito aziendale o imposte sul capital gain del Lussemburgo. Tuttavia, il Fondo è tenuto a versare in Lussemburgo ad un'imposta di sottoscrizione dello 0,05% annuo computato sui suoi asset netti, come imposta da pagarsi ogni trimestre sulla base del valore degli asset netti aggregati del Fondo al termine del rilevante trimestre di calendario. Nessun bollo o altra imposta è da pagarsi in Lussemburgo all'emissione di Quote.

In relazione al contributo capitale, il Fondo normalmente è responsabile di un'imposta di contributo sul capitale iniziale di EURO 1,250 che deve essere pagata dalla Società di gestione alla fondazione.

30.1.2. Tassazione dei titolari di quote

Secondo la legislazione corrente e a condizione delle disposizioni della Direttiva del Consiglio 2003/48/CE ed integrazioni alla stessa (vedere paragrafo 30.2), i Titolari di quote non sono soggetti ad alcuna imposta sul capital gain, reddito o trattenuta in Lussemburgo (tranne quelli domiciliati, residenti o con istituzione permanente nel Lussemburgo).

30.1.3. Tassazione della Società di gestione

La Società di Gestione, qualora sia autorizzata a gestire diversi FCP conformemente al proprio statuto, rappresenta una persona giuridica completamente soggetta a imposta in Lussemburgo, soggetta sia a tasse aziendali sul reddito che a tasse comunali, al tasso complessivo corrente DEL 29,63% (tasso comune obbligatorio per le aziende aventi sede legale nella città di Lussemburgo). Qualunque reddito (es. commissioni di gestione) ricevuto dai fondi gestiti sarà quindi soggetto a tasse sui redditi aziendali e a tasse comunali. Alla Società di Gestione è consentito dedurre qualunque pagamento o costo connesso al reddito così percepito. I dividendi pagati dalla Società di Gestione sono soggetti a ritenuta fiscale al tasso interno del 15% a meno che (i) non vi sia conformità con l'esenzione dalle plusvalenze come indicato all'Articolo 147 della normativa fiscale sui redditi lussemburghese o (ii) sia applicabile un tasso di ritenuta fiscale ridotto come previsto dal trattato contro la doppia tassazione concluso con il Lussemburgo. L'imposta netta annua sul patrimonio viene applicata al tasso dello 0,5% sul valore netto degli asset corrispondente. Verrà prelevata un'imposta di bollo sul capitale azionario pari allo 0,5% al momento della registrazione e a seguito di ulteriori aumenti di capitale (applicabile anche a sovrapprezzo azioni, se esistente) della Società di Gestione autorizzata a gestire diversi FCP (nel qual caso l'imposta fissa sul capitale pari a EUR 1.250 definita nella precedente sezione "Tassazione del Fondo" non sarà dovuta).

30.2. Direttiva sui risparmi UE

30.2.1. Norme generali

Il Lussemburgo generalmente non impone ritenute fiscali (i) su interessi pagati da un FCP lussemburghese (o Comparto) oppure (ii) in caso di distribuzioni effettuate da un FCP lussemburghese (o Comparto) in caso di rimborso/rimborso/vendita delle proprie quote a meno che non sia applicabile la Direttiva 2003/48 del Consiglio ("direttiva europea sul risparmio").

In effetti, il 3 giugno 2003, il Consiglio Europeo dei Ministri dell'Economia e delle Finanze ha adottato la normativa europea sul risparmio. La Direttiva sui risparmi della UE, in linea di principio, viene applicata dagli Stati Membri a partire dal 1° luglio 2005, ed è stata recepita in Lussemburgo dalla Legge del 21 giugno 2005. Secondo questa direttiva, ogni Stato Membro è tenuto a fornire alle autorità fiscali di un altro Stato Membro informazioni sui pagamenti dell'interesse o di altri redditi simili pagati da un agente pagante entro il significato della Direttiva sui risparmi UE ad un individuo residente o certi tipi di entità chiamati "entità residue", entro il significato della Direttiva sui risparmi UE, istituita in quell'altro Stato Membro. Per un periodo di transizione, tuttavia, Austria, Belgio e Lussemburgo possono applicare un sistema opzionale di divulgazione delle informazioni, mediante il quale se un beneficiario, nell'ambito della direttiva europea sul risparmio, non è conforme a una delle due procedure per la divulgazione di informazioni, lo Stato membro corrispondente preleverà una ritenuta fiscale sui pagamenti effettuati a tale beneficiario. Il sistema delle ritenute fiscali verrà applicato per un periodo di transizione durante il quale il tasso delle ritenute sarà pari al 15% dal 1 luglio 2005 al 30 giugno 2008, al 20% dal 1 luglio 2008 al 30 giugno 2011 e al 35% dal 1 luglio 2011. Il periodo di transizione terminerà alla fine del primo anno fiscale intero successivo all'accordo da parte di alcuni paesi non EU per lo scambio di informazioni relative a tali pagamenti. Fare riferimento alla "direttiva europea sulla tassazione dei redditi sotto forma di pagamento di interessi" (Direttiva 2003/48/EC del Consiglio).

Inoltre, a partire dal 1 Luglio 2005, diversi paesi non UE (Svizzera, Andorra, Liechtenstein, Monaco e San Marino) hanno accettato di adottare misure simili (distribuzione di informazioni o ritenute fiscali temporanee) in merito ai pagamenti effettuati dall'Agente incaricato dei pagamenti nella propria giurisdizione, o raccolti da tale Agente incaricato dei pagamenti, nei confronti di un singolo residente o "entità residua" stabilita in uno Stato membro. Il Lussemburgo ha anche preso accordi relativi alla distribuzione reciproca di informazioni o ritenute fiscali temporanee con alcuni di questi territori dipendenti o associati (Jersey, Guernsey, Isola di Man, Montserrat, Isole Vergini Britanniche, Antille olandesi e Aruba) in merito ai pagamenti effettuati dall'Agente incaricato dei pagamenti in Lussemburgo, o raccolti da tale Agente incaricato dei pagamenti, nei confronti di un singolo residente o di una "entità residua" stabilita in uno di questi territori.

30.2.2. Applicazione ai Comparti:

Di conseguenza, i pagamenti dei dividendi tramite un Comparto o i pagamenti su rimborso/rimborso/vendita delle Quote di un Comparto possono essere caratterizzati come pagamenti di interessi e rientrare nell'ambito della direttiva europea sui risparmi qualora il beneficiario sia un singolo residente o una cosiddetta "entità residua" stabilita in uno stato membro che non sia il Lussemburgo o uno dei territori dipendenti o associati che hanno stretto accordi specifici con il Lussemburgo. I pagamenti derivanti dalle Quote di un Comparto che rientrano nell'ambito della direttiva europea sui risparmi saranno soggetti a ritenute fiscali al tasso corrente del 15% (destinato ad aumentare nel tempo fino al 35%) a meno che l'investitore non opti per uno dei sistemi di divulgazione delle informazioni menzionato nella direttiva europea sui risparmi.

L'impatto della direttiva europea sui risparmi in merito ai redditi derivanti da distribuzione e rimborso/rimborso/vendita delle Quote di un Comparto dipenderà da due principi base: (i) test degli asset e (ii) principio della lettura.

➤ **Test degli asset:**

- Se un Comparto investe, direttamente o indirettamente, il 15% o meno dei propri asset in titoli di prestito: distribuzioni e pagamenti su rimborso/vendita/rimborso derivanti dalle relative quote non rientrano nell'ambito della direttiva europea sui risparmi (regola *de minimis*),

- Se un Comparto investe, direttamente o indirettamente, oltre il 15%, ma non supera il 40% dei propri asset in titoli di prestito: le distribuzioni rientrano nell'ambito della normativa europea sui risparmi (ma non il rimborso/vendita/rimborso delle azioni o delle quote),

- Se un Comparto investe, direttamente o indirettamente, oltre il 40% dei propri asset in titoli di prestito: i pagamenti realizzati in fase di distribuzione e rimborso/vendita/rimborso rientrano nell'ambito della direttiva europea sui risparmi.

➤ **Principio della lettura:**

- Secondo tale principio, quando un determinato Comparto rientra nell'ambito della direttiva europea sui risparmi conformemente al test degli asset (ved. sopra), la ritenuta fiscale deve essere prelevata sulla porzione di distribuzione o profitto prodotto da rimborso/vendita/rimborso derivante dall'interesse accumulato ricevuto tramite tale Comparto.

- La ALFI (Association Luxembourgeoise des Fonds d'Investissement) consiglia che ogni FCP (ovvero ogni Comparto nel caso di FCP con Comparti multipli) determini il livello di reddito tassabile per ogni quota (concetto di "reddito tassabile per quota") sulla base della porzione di interesse ricevuto dal FCP (o dalla quota) al fine di computare la base per la tassa sulle trattenute da applicare ad ogni distribuzione o profitto su rimborso/vendita/risarcimento.

- Quando l'Agente incaricato dei pagamenti non possiede informazioni relative alla proporzione del reddito derivante dal pagamento degli interessi, l'importo totale del reddito verrà considerato come pagamento degli interessi.

Ogni tre anni, la Commissione europea riferirà al Consiglio europeo sull'andamento della direttiva europea sui risparmi e, se necessario, proporrà al Consiglio europeo eventuali modifiche da apportare alla direttiva, al fine di garantire una tassazione più efficiente dei redditi sui risparmi. Pertanto, sarà necessario prevedere le modifiche alla direttiva europea sui risparmi.

31. ANNO FINANZIARIO

L'anno finanziario del Fondo termina il 31 dicembre di ogni anno e il primo anno finanziario del Fondo inizierà alla creazione del Fondo e terminerà il 31 dicembre 2008.

I conti consolidati del Fondo verranno tenuti in [Euro] [TBC]. I bilanci relativi ai Comparti separati dovranno anch'essi essere espressi nella Valuta di Riferimento del Comparto corrispondente.

Il Fondo emetterà Relazioni annuali sottoposte a revisione contabile aggiornate al 31 dicembre e Relazioni semestrali non sottoposte a revisione fiscale aggiornate al 30 giugno. Le prime relazioni del Fondo saranno una relazione non sottoposta a revisione contabile aggiornata al 30 settembre 2008 ed una relazione sottoposta a revisione contabile aggiornata al 31 dicembre 2008. Le Relazioni annuali verranno pubblicate entro quattro mesi a partire dal termine del periodo rilevante e le Relazioni semestrali saranno pubblicate entro 2 mesi a partire dal termine del periodo rilevante.

I conti della Società di gestione e del Fondo verranno sottoposti a revisione contabile annualmente da parte di un revisore contabile nominato di volta in volta dalla Società di gestione.

32. INFORMAZIONI AI TITOLARI DI QUOTE

Le Relazioni annuali sottoposte a revisione contabile e le Relazioni semestrali non sottoposte a revisione contabile saranno disponibili per ispezione pubblica in ognuna delle sedi legali della Società di gestione, dell'Amministrazione centrale e di ogni Distributore.

Qualunque altra informazione finanziaria da pubblicare relativamente al Fondo o alla Società di Gestione, tra cui il Valore netto degli asset, il prezzo di emissione, conversione e riacquisto delle Quote per ogni Comparto e qualsiasi sospensione di tale valutazione, sarà resa disponibile al pubblico presso gli uffici della Società di Gestione, la Banca depositaria.

Nella misura richiesta dalla legge del Lussemburgo o decisa dalla Società di gestione, tutte le notifiche ai titolari di quote verranno inviate ai titolari di quote al loro indirizzo indicato nel registro dei titolari di quote e pubblicate in uno o più quotidiani e/o nel Mémorial.

33. DOCUMENTI DISPONIBILI PER L'ISPEZIONE

I seguenti documenti saranno disponibili per l'ispezione durante le normali ore d'ufficio di qualunque giorno della settimana (tranne il Sabato ed i giorni festivi) presso la sede legale della Società di Gestione:

- 1) Prospetto e Prospetto semplificato;
- 2) Regolamento di gestione;
- 3) Lo Statuto della Società di gestione;
- 4) Le ultime Relazioni annuale e semestrale del Fondo;
- 5) Accordo di Banca depositaria e di Agente incaricato dei pagamenti;
- 6) Contratto dell'Amministrazione Centrale;
- 7) Accordo di Gestione dell'investimento

8) L'Accordo di distribuzione.

Le copie dei documenti indicati ai punti da (1) a (4) possono essere ottenute gratuitamente allo stesso indirizzo.

APPENDICE A
POTERI E LIMITAZIONI DELL'INVESTIMENTO

Definizioni:

“**Direttiva 78/660/CEE**” si riferirà alla Direttiva 78/660/CEE del 25 luglio 1978 basata sull'Articolo 54 comma 3 g) del Trattato sui conti annuali di certi tipi di società e relative integrazioni.

“**Gruppo di società**” si riferirà a società che sono comprese nello stesso gruppo per gli scopi dei conti consolidati, definiti secondo la Direttiva 83/349/CEE sulla preparazione dei conti consolidati o nel rispetto delle norme di contabilità riconosciute a livello internazionale.

“**Strumenti dei mercati monetari**” si riferirà a strumenti normalmente scambiati nel mercato monetario, che sono liquidi ed hanno un valore che si può determinare con accuratezza in qualsiasi momento.

“**Mercato regolamentato**” si riferisce all'articolo 4 paragrafo 14 della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sui mercati negli strumenti finanziari.

“**Titoli trasferibili**” si riferirà a:

- Azioni in società ed altri titoli equivalenti ad azioni in società;
- Obbligazioni ed altre forme di debito cartolarizzate (“**titoli di debito**”);
- Eventuali altri titoli negoziabili, che recano il diritto di acquisire eventuali titoli trasferibili mediante sottoscrizione o scambio;

escludendo le tecniche e gli strumenti cui si fa riferimento nell'Appendice B.

Il Consiglio della Società di gestione, sulla base del principio della diffusione del rischio, avrà il potere di determinare la politica di investimento per gli investimenti per ogni Comparto del Fondo.

Tranne nella misura in cui vengono fornite norme più restrittive in relazione ad uno specifico Comparto come viene descritto nell'Appendice successiva, la politica di investimento rispetterà le norme e le limitazioni stabilite successivamente:

1) Il Fondo può investire in:

- a) Titoli trasferibili e strumenti dei mercati monetari ammessi o scambiati in un mercato regolato;
- b) Titoli trasferibili e strumenti dei mercati monetari scambiati in un altro mercato regolato in uno stato membro dell'Unione Europea che operi regolarmente e sia riconosciuto e aperto al pubblico;
- c) Titoli trasferibili e strumenti dei mercati monetari ammessi alla quotazione ufficiale in una Borsa di uno stato non membro dell'Unione Europea o scambiati in un altro mercato regolato in uno stato non membro dell'Unione Europea che operi regolarmente e sia riconosciuto e aperto al pubblico situato in qualunque altra nazione dell'Europa, Asia, Oceania, del continente Americano o dell'Africa;
- d) Titoli trasferibili e strumenti dei mercati monetari di emissione recente, sempre che:
 - le condizioni di emissione comprendano un impegno a presentare richiesta per l'ammissione alla quotazione ufficiale in una Borsa o in un altro mercato regolato cui si fa riferimento in a), b) e c) precedenti; e
 - tale ammissione sia garantita entro un anno dall'emissione;
- e) Azioni o quote di UCITS autorizzate conformemente alle Direttive UCITS e/o altre UCI all'interno del significato del primo e secondo paragrafo dell'articolo 1(2) delle

Direttive UCITS, domiciliate o no in uno stato membro dell'Unione Europea, sempre che:

- tali altre UCI siano autorizzate ai sensi di leggi che determinino che esse sono soggette alla supervisione prevista dal CSSF in modo da essere equivalenti a quanto definito dalla normativa comunitaria, e che la cooperazione fra le autorità sia garantita in modo sufficiente;
 - il livello di protezione garantito per azionisti o titolari di quote in tali altre UCI sia equivalente a quanto previsto per gli azionisti o titolari di quote di UCITS e in particolare che le regole sulla conservazione degli asset, sull'assunzione e sull'emissione di prestiti e sulle vendite scoperte di titoli trasferibili e strumenti dei mercati monetari siano equivalenti ai requisiti delle Direttive UCITS;
 - l'attività dell'altra UCI venga rendicontata almeno ogni semestre e vengano stilati delle relazioni annuali per consentire una valutazione dei profitti e perdite, entrate e operazioni per il periodo di relazione;
 - conformemente al proprio atto costitutivo, non oltre il 10% degli asset dell'UCITS o dell'altra UCI, la cui acquisizione è contemplata, potrà essere investito cumulativamente in titoli o quote di altre UCITS o altre UCI;
 - I Comparti non possono investire in quote di altre UCITS o altre UCI per più del 10% dei loro asset, se non diversamente specificato nei confronti di un particolare Comparto nella corrispondente appendice.
- f) depositi presso istituti di credito che siano restituibili a richiesta o abbiano il diritto di essere revocati, con maturazione di non oltre 12 mesi, sempre che l'istituto di credito abbia sede in uno stato membro dell'Unione Europea o, se la sede legale dell'istituto di credito si trova in uno stato non membro, sempre che sia soggetto a regole prudenziali considerate dagli stati membri dell'OECD e GAFI come equivalenti a quelle definite dalla normativa comunitaria;
- g) derivati finanziari, compresi gli strumenti equivalenti regolati in contanti, scambiati in un mercato regolato come da paragrafi a), b) e c) precedenti, e/o strumenti finanziari derivati scambiati over-the-counter ("**derivati OTC**"), sempre che:
- le attività sottostanti siano costituite da strumenti descritti in questa sezione 1, indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute, in cui il Comparto possa investire conformemente con i propri obiettivi di investimento;
 - le controparti per le transazioni in derivati OTC siano istituzioni soggette a supervisione prudenziale e appartengano alle categorie approvate dal CSSF; e
 - i derivati OTC siano soggetti a una valutazione affidabile e verificabile su base quotidiana e possano essere venduti, liquidati o chiusi su richiesta del Fondo tramite una transazione di spostamento in qualunque momento al loro puro valore di mercato;
- h) strumenti dei mercati monetari diversi da quelli scambiati su mercati regolati, se l'emissione o l'emittente di tali strumenti è esso stesso regolato con l'obiettivo di proteggere gli investitori e i risparmi, e sempre che siano:
- emessi o garantiti da una autorità centrale, regionale o locale, una banca centrale di uno stato membro, la Banca Centrale Europea, la Banca dell'Unione Europea o la European Investment Bank, uno stato non membro o, nel caso di uno stato federale, da uno dei membri che costituiscono la federazione oppure da un organismo pubblico internazionale cui appartengano uno o più stati membri; o
 - emessi da un ente i cui titoli siano scambiati in mercati regolati cui si fa riferimento ai precedenti paragrafi a), b) o c); oppure

- emessi o garantiti da un ente soggetto a supervisione prudenziale conformemente ai criteri definiti dalla normativa comunitaria o da un ente che sia soggetto ed adempia alle regole prudenziali considerate dal CSSF almeno altrettanto vincolanti quanto quelle definite dalla normativa comunitaria; o
- emessi da altri enti appartenenti alle categorie approvate dal CSSF posto che gli investimenti in detti strumenti sono soggetti a protezione degli investitori equivalente a quella stabilita nel primo, nel secondo e nel terzo punto del paragrafo 1 h) della presente Appendice e posto che l'emittente (i) è una società il cui capitale e le cui riserve ammontano ad almeno dieci milioni di Euro (EUR 10.000.000) e (ii) che rappresenta e pubblica i suoi conti annuali nel rispetto della Direttiva 78/660/CEE, (iii) è un ente che, in un Gruppo di Società che comprende uno o più società elencate, è dedicata al finanziamento del gruppo, o (iv) è un ente che si dedica al finanziamento dei veicoli di cartolarizzazione che beneficiano di una linea di liquidità bancaria.

2) Inoltre, in ogni Comparto il Fondo può:

- a) Investire fino al 10% degli asset netti di ognuno dei Comparti in titoli trasferibili e strumenti dei mercati monetari diversi da quelli cui si fa riferimento nel paragrafo 1) da a) ad h) della precedente Appendice A.
- b) Detenere asset liquidi ancillari.
- c) Prendere a prestito l'equivalente di un massimo del 10% dei suoi asset netti, posto che il prestito sia di natura temporanea.
- d) Acquisire valute estere mediante prestiti consecutivi.

3) Inoltre, il Fondo rispetterà gli asset netti di ogni Comparto con le seguenti limitazioni di investimento per emittente:

(a) Norme per le diffusione del rischio

Per il calcolo dei limiti definiti nei successivi punti da (1) a (5) e (7), le società che appartengono allo stesso Gruppo di società verranno trattate come un solo emittente.

Nella misura in cui un ente legale con più Comparti in cui gli asset di un dato Comparto sono esclusivamente soggetti ai diritti degli investitori in detto Comparto e dei creditori con una rivendicazione derivante dalla creazione, dal funzionamento o dalla liquidazione di detto Comparto, ogni Comparto deve essere considerato un emittente separato per l'applicazione delle norme sulla divisione del rischio.

• **Titoli trasferibili e strumenti dei mercati finanziari**

- (1) Un Comparto non può comprare ulteriori Titoli trasferibili e Strumenti dei mercati finanziari da uno stesso emittente se, dopo l'acquisto:
 - (i) più del 10% dei suo asset netti sono Titoli trasferibili o Strumenti dei mercati finanziari emessi da detta entità.
 - (ii) il valore totale dei Titoli trasferibili e degli Strumenti dei mercati finanziari da emittenti in ognuno dei quali investe più del 5% dei suoi asset netti eccede il 40% dei suoi asset netti. Questo limite non si applica a depositi presso istituzioni finanziarie soggette a supervisione prudenziale o a transazioni con istituzioni che interessano derivati OTC.
- (2) Un Comparto può investire in aggregato fino al 20% dei propri asset netti in Titoli trasferibili e Strumenti dei mercati monetari emessi dallo stesso Gruppo di società.
- (3) Il limite del 10% stabilito al comma (1) viene aumentato ad un massimo del 35% se i Titoli trasferibili o gli Strumenti dei mercati monetari sono emessi o garantiti da uno Stato Membro dell'Unione Europea, dalle sue autorità locali, da

uno Stato non Membro o da enti internazionali pubblici di cui sono membri uno o più Stati Membri.

- (4) Il limite del 10% definito al comma (1) viene aumentato al 25% per certi titoli di debito emessi da un'istituzione di credito con sede legale in uno Stato Membro dell'Unione Europea e soggetta per legge ad una speciale supervisione pubblica concepita per proteggere i titolari dei titoli di debito. In particolare, somme derivanti dall'emissione di detti titoli di debito devono essere investite secondo la legge sugli asset che, durante l'intero periodo di validità dei titoli di debito, sono capaci di soddisfare le rivendicazioni relative ai titoli di debito e che, in caso di bancarotta dell'emittente, sarebbero utilizzate su base prioritaria per il rimborso del capitale e per il pagamento dell'interesse maturato. Nella misura in cui il Comparto investe più del 5% dei suoi asset in titoli di debito, emessi dallo stesso emittente, il valore totale di detti investimenti non può superare l'80% del valore degli asset netti del Comparto.
- (5) I valori accennati ai precedenti punti (3) e (4) non vengono considerati allo scopo di applicare il limite del 40% cui si fa riferimento al precedente comma (1) (ii).
- (6) **Nonostante i limiti indicati precedentemente, nonché in ottemperanza al principio della diffusione del rischio, ogni Comparto è autorizzato ad investire fino al 100% dei propri asset netti in Titoli trasferibili e Strumenti dei mercati monetari emessi o garantiti da uno Stato Membro dell'Unione Europea, dalle sue autorità locali, da uno stato membro dell'OECD o da enti pubblici internazionali di cui sono membri uno o più Stati Membri dell'Unione Europea, posto che (i) questi titoli consistano in almeno sei diverse emissioni e (ii) i titoli di una stessa emissione non possono rappresentare più del 30% degli asset netti del Comparto.**
- (7) Senza pregiudizio per i limiti stabiliti nel successivo punto (b), i limiti stabiliti nel precedente punto (1) sono aumentati ad un massimo del 20% per investimenti in azioni e/o titoli di debito emessi dallo stesso ente e quando la politica di investimento del Comparto ha per obiettivo la duplicazione alla composizione di un certo indice di azioni o di titoli di debito, che viene riconosciuto dal CSSF e che soddisfa i seguenti criteri:
 - La composizione dell'indice è sufficientemente diversificata;
 - L'indice rappresenta un benchmark adeguato per il mercato a cui si riferisce;
 - L'indice è pubblicato in maniera adeguata.

Il limite del 20% viene aumentato al 35% dove ciò si dimostra essere giustificato da condizioni eccezionali, in particolare nei Mercati regolamentati dove certi Titoli trasferibili o Strumenti dei mercati monetari sono fortemente dominanti. L'investimento fino a questo limite viene permesso solamente per un solo emittente.

- **Depositi bancari**

- (8) Un Comparto non può investire oltre il 20% dei propri asset netti in depositi costituiti dallo stesso ente.

- **Derivati**

- (9) L'esposizione al rischio ad una controparte in una transazione derivata OTC non può superare il 10% degli asset netti del Comparto quando la controparte è un istituto di credito cui si fa riferimento nel punto f) del paragrafo 1 della presente Appendice A, ovvero il 5% dei suoi asset netti negli altri casi.

- (10) Il Comparto può investire in strumenti derivati finanziari posto che l'esposizione agli asset soggiacenti non ecceda in aggregato i limiti di investimento stabiliti nei punti da (1) a (5), (8), (9), (16) e (17). Quando il Comparto investe in strumenti derivati finanziari indicizzati, questi investimenti non devono essere combinati ai limiti di investimento stabiliti nei punti da (1) a (5), (8), (9), (16) e (17).
- (11) Quando un Titolo trasferibile o uno Strumento dei mercati monetari ingloba un derivato, quest'ultimo deve essere preso in considerazione nell'ottemperanza delle disposizioni stabilite ai punti (12), (16) e (17) e nella determinazione dei rischi derivanti dalle transazioni negli strumenti derivati.
- (12) In relazione agli strumenti derivati, ogni Comparto si accerterà che la propria esposizione globale in relazione agli strumenti derivati non superi il valore netto totale del proprio portafoglio.

L'esposizione ai rischi viene calcolata prendendo in considerazione il valore attuale degli asset soggiacenti, il rischio della controparte, i movimenti futuri del mercato ed il tempo disponibile per liquidare le posizioni.

- **Azioni o quote in fondi aperti**

- (13) Ogni Comparto non può investire oltre il 20% dei propri asset netti in azioni o quote di una singola UCITS o altra UCI cui si fa riferimento al precedente punto 1) e).
- (14) Inoltre, gli investimenti effettuati in UCI diverse da UCITS non possono superare, in aggregato, il 30% degli asset netti del Comparto.
- (15) Nella misura in cui una UCITS o UCI è composta di vari Comparti e posto che il principio della segregazione degli impegni dei diversi Comparti venga garantito in relazione a terzi, ogni Comparto verrà considerato un'entità separata per l'applicazione del limite stabilito al precedente punto (13).

Quando il Comparto investe nelle quote di altre UCITS e/o altre UCI che sono gestite, direttamente o mediante delega, dalla stessa società di gestione o da un'altra società a cui è collegata la società di gestione mediante gestione o controllo comune o mediante partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale o dei voti, quella società di gestione o altra società non può addebitare commissioni di sottoscrizione o rimborso all'investimento del Comparto nelle quote di altre UCITS e/o altre UCI.

Se il Comparto deciderà di investire una parte sostanziale dei propri asset in altre UCITS e/o UCI il livello massimo di retribuzioni di gestione che possono essere addebitate sia al Comparto che all'UCITS e/o UCI in cui intende investire sarà reso noto nel Prospetto nelle informazioni specifiche inerenti il Comparto interessato.

- **Limiti combinati**

- (16) Nonostante i limiti individuali stabiliti nei punti (1), (8) e (9), i Comparti non possono combinare:
- Investimenti in Titoli trasferibili o Strumenti dei mercati monetari emessi da;
 - Depositi effettuati con; e/o
 - Esposizione derivante da transazioni di derivati OTC intraprese con un solo ente eccedenti il 20% dei propri asset netti.
- (17) I limiti definiti ai punti da (1) a (5), (8) e (9) non possono essere combinati. Pertanto, gli investimenti da parte di ogni Comparto in Titoli trasferibili o Strumenti dei mercati monetari emessi dallo stesso ente o in depositi o strumenti derivati effettuati con questo ente in ottemperanza ai punti da (1) e (5), (8) e (9) non possono superare il totale del 35% degli asset netti del Comparto.

(b) Limitazioni inerenti al controllo

- (18) Nessun Comparto può acquisire una somma di azioni che comportino diritti di voto tali da consentirgli di esercitare un'influenza significativa sulla gestione di un ente emittente.
- (19) Il Fondo non può acquisire più del:
- (i) 10% delle azioni in sospeso senza diritto di voto dello stesso emittente,
 - (ii) 100% dei titoli di debito in sospeso dello stesso emittente,
 - (iii) 25% delle azioni o quote in sospeso della stessa UCITS e/o di altra UCI,
 - (iv) 10% degli Strumenti dei mercati monetari in sospeso dello stesso emittente.
- I limiti definiti ai punti da (ii) a (iv) possono essere ignorati al momento dell'acquisizione se in quel momento la somma lorda dei titoli di debito o gli Strumenti dei mercati monetari ovvero la somma netta dei titoli nell'emissione non può essere calcolata.
- (20) Si rinuncia ai limiti stabiliti nei punti (18) e (19) per quanto riguarda:
- I Titoli trasferibili e gli Strumenti dei mercati monetari emessi o garantiti da uno Stato Membro dell'Unione Europea o dalle sue autorità locali;
 - I Titoli trasferibili e gli Strumenti dei mercati monetari emessi o garantiti da uno Stato non Membro dell'Unione Europea;
 - I Titoli trasferibili e gli Strumenti dei mercati monetari emessi da enti pubblici internazionali di cui fanno parte uno o più Stati Membri dell'Unione Europea;
 - Le azioni detenute nel capitale di una società costituita persona giuridica in uno Stato non Membro dell'Unione Europea che investe i propri asset principalmente in titoli di enti emittenti che hanno sede legale in quello Stato, dove secondo la legislazione di quello Stato, questo possesso rappresenta l'unica maniera in cui il Comparto rilevante può investire nei titoli degli enti emittenti di quello Stato e posto che la politica di investimento della società ottemperi alle norme che regolano la diversificazione e le limitazioni dei rischi in relazione al controllo stabilito nel presente documento;
 - Le azioni detenute nel capitale di società sussidiarie che si limitano all'attività di gestione, consulenza o marketing nel paese/stato in cui si trova la sussidiaria, in relazione al riacquisto delle azioni su richiesta degli azionisti esclusivamente a suo o a loro nome.

4) Inoltre, occorrerà rispettare le seguenti limitazioni:

- (i) Nessun Comparto può acquisire metalli preziosi o certificati che li rappresentano.
- (ii) Nessun Comparto può acquisire immobili, tranne quando l'acquisizione in questione è fondamentale per il conseguimento diretto delle proprie attività.
- (iii) Nessun Comparto può emettere warrant o altri strumenti che danno ai titolari il diritto di acquistare Quote in detto Comparto.
- (iv) Senza pregiudizio per la possibilità di un Comparto di acquisire titoli di debito e di detenere depositi bancari, un Comparto non può concedere prestiti o agire come garante a nome di terzi. Questa limitazione non impedisce al Comparto di acquisire Titoli trasferibili, Strumenti dei mercati monetari o altri strumenti finanziari che non sono interamente versati.
- (v) Un Comparto non può effettuare vendite scoperte di Titoli trasferibili, Strumenti dei mercati monetari o altri strumenti finanziari.

5) Nonostante le disposizioni di cui sopra:

- (i) Ognuno dei Comparti non deve necessariamente ottemperare ai limiti cui si fa riferimento nel presente documento nell'esercizio dei diritti di sottoscrizione pignorando Titoli trasferibili o Strumenti dei mercati monetari che fanno parte del portafoglio del Comparto interessato. Ogni Comparto ha 6 mesi a partire dalla data di autorizzazione per ottemperare al comma 3 (a).
- (ii) Qualora i limiti cui si fa riferimento in precedenza vengano superati per cause al di là del controllo del Comparto o in seguito all'esercizio di diritti di sottoscrizioni, il Comparto in questione deve adottare un obiettivo di priorità per le proprie transazioni di vendita per porre rimedio alla situazione, prendendo in debita considerazione gli interessi dei propri titolari di quote.
- (iii) Il Fondo ha accesso ad un processo di gestione dei rischi che gli consente di monitorare e misurare in qualsiasi momento il rischio delle posizioni ed il contributo al profilo di rischio globale dei portafogli dei Comparti. Il Fondo applica un processo che consente la valutazione accurata ed indipendente del valore degli strumenti derivati OTC.
- (iv) Le informazioni inerenti ai limiti quantitativi che si applicano nella gestione dei rischi del Fondo, ai metodi scelti per questo fine e alla recente evoluzione dei rischi delle categorie degli strumenti principali ed alle rese possono essere forniti agli investitori su richiesta.

APPENDICE B

TECNICHE E STRUMENTI FINANZIARI

(A) Disposizioni generali

Per lo scopo di gestire il portafoglio efficientemente e/o proteggere i suoi asset e impegni, il Fondo può disporre di ogni Comparto al fine di utilizzare tecniche e strumenti inerenti ai Titoli trasferibili ed agli Strumenti dei mercati monetari.

Transazioni di gestione del portafoglio efficienti devono essere economicamente adeguate (ciò implica che sono realizzate in maniera economicamente efficiente) e devono essere intraprese per uno o più dei seguenti scopi specifici:

- la riduzione del rischio;
- la riduzione del costo; oppure
- generare ulteriore capitale o reddito per il Fondo con un livello di rischio accettabilmente basso, prendendo in considerazione il suo profilo di rischio e le norme sulla diversificazione dei rischi stabilite all'articolo 43 della Legge UCI.

I rischi relativi a queste transazioni saranno catturati adeguatamente dal processo di gestione dei rischi della Società di gestione.

Le tecniche e gli strumenti cui si fa riferimento nel presente comma includono, tra gli altri, l'acquisto e la vendita di opzioni di chiamata e di messa e l'acquisto e la vendita di contratti future o intraprendere swap relativi a tassi di cambio, valute, titoli, indici, tassi di interesse o altri strumenti finanziari ammissibili esteri. I Comparti si avvarranno di strumenti scambiati in un Mercato regolamentato cui si fa riferimento ai punti a), b) e c) del paragrafo 1 della precedente Appendice A o scambiati "over the counter" (secondo le condizioni stabilite nell'Appendice A). In generale, quando queste transazioni implicano l'utilizzo di derivati, le condizioni e le limitazioni stabilite nell'Appendice A devono essere rispettate.

Inoltre, le tecniche e gli strumenti comprendono transazioni che implicano il prestito di titoli e gli accordi di riacquisto. In nessun caso il ricorso a transazioni che implicano derivati o altre tecniche e strumenti finanziari farà sì che il Fondo si allontani dagli obiettivi di investimento stabiliti nel Prospetto.

(B) Transazioni di prestito di titoli

Il Fondo può impegnarsi nel prestito di titoli, posto che queste transazioni rispettino le seguenti regole:

- (1) Il Fondo è autorizzato a prestare titoli nell'ambito di un sistema standardizzato organizzato da un'istituzione di saldo dei titoli riconosciuta o un'istituzione finanziaria di prima categoria specializzata in questo tipo di transazione.
- (2) Impegnandosi nel prestito di titoli, e tranne quando ciò viene fatto attraverso un'istituzione di saldo dei titoli riconosciuta, il Fondo deve ricevere titoli di un valore tale che, al momento di intraprendere l'accordo, sia almeno uguale al valore aggregato dei titoli prestati.

Questo collaterale deve essere fornito sotto forma di contante e/o titoli emessi e garantiti da uno Stato Membro dell'OECD o da agenzie governative centrali, regionali o locali di questi Stati, oppure da istituzioni soprannazionali ed organizzazioni di portata UE, regionale o mondiale, e devono essere bloccati a favore del Fondo fino alla scadenza dell'accordo di prestito.

Questo collaterale non è richiesto quando il prestito di titoli viene disposto attraverso l'intermediario di Clearstream, Euroclear o altra istituzione per la quale il prestatore ha la garanzia di ricevere il valore dei titoli prestati in applicazione di una garanzia o altrimenti.

- (3) Le transazioni di prestito non possono estendersi oltre un periodo di 30 giorni, né possono superare il 50% del valore di mercato aggregato dei titoli nel portafoglio del Comparto interessato. Questa limitazione non è applicabile se il Fondo ha il diritto di rescindere dall'accordo in qualsiasi momento e di ottenere la restituzione dei titoli prestati.
- (4) Il Fondo non può vendere alcun titolo preso a prestito durante il periodo dell'accordo di prestito a meno che non sia stato disposto un hedge mediante strumenti finanziari che consentiranno al Fondo di restituire i titoli presi a prestito alla scadenza dell'accordo.
- (5) Le transazioni di presa in prestito non possono estendersi oltre un periodo di 30 giorni, né possono superare il 50% del valore di mercato aggregato dei titoli nel portafoglio del Comparto interessato.
- (6) Il Fondo può prendere in prestito titoli solamente nelle seguenti circostanze eccezionali. Primo, quando il Fondo si impegna a vendere certi titoli del proprio portafoglio in un momento in cui questi titoli sono nel processo di registrazione presso un'agenzia governativa e quindi non sono disponibili. Secondo, quando i titoli prestati non vengono restituiti al momento specificato. Terzo, per evitare la situazione in cui una consegna di titoli promessi non può essere effettuata nel caso in cui il depositario non espletò il proprio obbligo di completare le consegne di detti titoli.

(C) **Accordi di riacquisto**

Su base ancillare e allo scopo di migliorare la performance, il Fondo può intraprendere accordi di riacquisto che consistono nell'acquisto e nella vendita di titoli in cui i termini dell'accordo danno al venditore il diritto o l'obbligo di riacquistare i titoli dall'acquirente ad un prezzo ed in un momento concordato dalle due parti al momento in cui concludono l'accordo.

Il Fondo può intraprendere accordi di riacquisto o come acquirente o come venditore. Tuttavia, intraprendendo un accordo di questo tipo, il Fondo rispetterà le seguenti norme:

- (1) Il Fondo può acquistare o vendere titoli in relazione ad un accordo di riacquisto solo se la controparte è un'istituzione finanziaria di prima categoria specializzata in questo tipo di transazione.
- (2) Per la durata dell'accordo di riacquisto, il Fondo non può vendere i titoli che sono soggetti dell'accordo o prima che la controparte abbia esercitato il proprio diritto a riacquistare i titoli o prima che sia scaduto il periodo di riacquisto.
- (3) Quando il Fondo ha l'obbligo di effettuare un riacquisto, deve garantire che il livello degli accordi di riacquisto sia tale da poter rispettare questi obblighi ad un dato momento.

APPENDICE C

DETTAGLI DI OGNI COMPARTO

Elenco dei Comparti:

- GP & G Fund – Dinamico
- GP & G Fund – Multistrategy
- GP & G Fund – Valore

GP & G Fund – DINAMICO

Politica di investimento

Il Comparto ricerca un incremento di capitale tramite un'allocazione attiva e flessibile degli asset con un'elevata tolleranza al rischio.

Il Comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato di azioni interamente liberate nei mercati principali del Nord America, Europa, Asia (compreso il Giappone) e nei mercati emergenti (quali America Latina, Estremo Oriente, Medio Oriente, Europa orientale e Africa), in altri UCITS o UCI e obbligazioni a tassi fissi e tassi variabili emesse principalmente dal settore pubblico, emittenti sovrani e aziendali tramite un approccio flessibile all'investimento.

Inoltre, il Comparto investirà nei limiti dell'Appendice A in derivati azionari, derivati sui tassi di interesse, derivati su valuta ai fini di copertura e di un'efficace gestione del portafoglio sia sui mercati regolati che over-the-counter.

Il Gestore agli Investimenti adeguerà il proprio portafoglio in base alle previsioni di direzione generale dei mercati azionari. Se il Gestore agli Investimenti prevede mercati azionari forti, si muoverà verso un investimento quasi totale in azioni. Se il Gestore agli Investimenti prevede mercati azionari più deboli, cercherà di riequilibrare in maniera aggressiva il portafoglio per conservare il capitale.

Per riequilibrare l'esposizione desiderata ai mercati azionari, il Gestore agli Investimenti può ridurre l'allocazione degli asset alle azioni ed aumentare quella nelle obbligazioni a tasso fisso e variabile, strumenti dei mercati a contanti e monetario.

Il Comparto può investire tra lo 0 e il 100% in altri UCITS o UCI e fondi indicizzati quotati ("ETF"). All'interno del limite definito al punto 2 a) delle restrizioni stabilite nell'Appendice A, al Comparto è consentito investire fino al 10% in hedge fund a condizione che tali fondi siano regolati e soggetti a supervisione permanente.

Il Comparto può anche usare altre tecniche e strumenti conformemente alle regole definite nell'Appendice B del Prospetto.

La massima esposizione valutaria non euro senza copertura non può superare il 70% degli asset netti del Comparto.

Profilo dell'investitore tipico

Il Fondo si aspetta che un investitore tipico del Comparto sia un investitore esperto a medio/lungo termine che conosce ed accetta i rischi associati a questo tipo di investimento, come definito nella Sezione 6, "Rischi" del presente Prospetto. Il tipico investitore cercherà di investire una parte del proprio portafoglio totale in un portafoglio diversificato con esposizione ad alto rischio di titoli a reddito fisso e variabile e nei principali mercati azionari mondiali che, a medio termine, sembrano presentare la prospettiva di crescita più favorevole.

Fattori di rischio

I seguenti fattori di rischio dovranno essere considerati in aggiunta a quelli definiti nella sezione "Rischi" di questo Prospetto:

- I titoli a reddito fisso sono soggetti a rischio di credito, cioè all'incapacità dell'emittente di far fronte a pagamenti di capitale ed interessi sulle obbligazioni, e possono essere soggetti a volatilità dei prezzi a causa della sensibilità dei tassi di interesse.
- Gli strumenti azionari sono generalmente considerati investimenti a rischio maggiore ed i rendimenti possono essere

	<p>volatili.</p> <ul style="list-style-type: none"> - I mercati dei derivati sono volatili e sia la possibilità di ottenere guadagni che il rischio di perdite sono maggiori rispetto agli investimenti in titoli o strumenti dei mercati monetari. - Inoltre, le obbligazioni a tasso variabile sono soggette ai rischi di mercato. 		
Gestore agli Investimenti	Banca Passadore & C S.p.A.		
Valuta di Riferimento	EUR		
Data di lancio del Comparto	7 luglio 2008		
Periodo di sottoscrizione iniziale	Classe I Dal 14 aprile 2008 al 7 luglio 2008	Classe R Dal 14 aprile 2008 al 7 luglio 2008	
Prezzo iniziale	EURO 100		
Classi di Quote	Accumulo		
<ul style="list-style-type: none"> • Investitori istituzionali • Investitori al dettaglio 	Classe I Classe R		
Investimento iniziale minimo	Classe I: EURO 100.000 Classe R: EURO 1.000		
Investimento successivo minimo	EURO 500		
Categorie	Per ogni Classe di Quote, vengono emesse le Quote di accumulo ("x")		
Commissione Globale e quota retrocessa al Gestore agli Investimenti	Commissione Globale Classe I: 0.80% Classe R: 1.60%	Quota retrocessa al Gestore agli Investimenti Classe I: 0.80% Classe R: 0.80%	Il livello massimo di commissioni di gestione applicabile al livello di UCITS e/o UCI in cui il Comparto investe non potrà superare il 2,00%
Commissione di performance	<p>Il Gestore agli Investimenti riceverà commissione di performance di Classe I del 20% all'anno della sovra-performance dell'indice MTS BOT (lordo) aumentata del 2,00% sempre che il Valore netto degli asset per Quota alla fine del periodo di performance superi il Valore netto degli asset per Quota storicamente più elevato che sia stato registrato alla fine di ogni precedente periodo di performance dal lancio del Comparto. La commissione della performance viene calcolata e pagata conformemente a quanto previsto al paragrafo "Commissioni" del Prospetto.</p> <p>Il Gestore agli Investimenti riceverà una commissione di</p>		

	<p>performance di Classe R del 20% all'anno della sopra-performance dell'indice MTS BOT (lordo) aumentata del 2,00% sempre che il Valore netto degli asset per Quota alla fine del periodo di performance superi il Valore netto degli asset per Quota storicamente più elevato che sia stato registrato alla fine di ogni precedente periodo di performance dal lancio del Comparto. La commissione della performance viene calcolata e pagata conformemente a quanto previsto al paragrafo "Commissioni" del Prospetto.</p>
--	---

GP & G Fund – MULTISTRATEGY

Politica di investimento

Il Comparto ha l'obiettivo di conseguire un rendimento assoluto in qualsiasi condizione di mercato azionario e obbligazionario tramite un'allocazione attiva e flessibile degli asset in un portafoglio diversificato con una tolleranza al rischio medio-elevata.

Il Comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato di UCITS, UCI ed ETF, con una strategia flessibile o di rendimento assoluto, obbligazioni a tasso fisso e variabile emesse principalmente dal settore pubblico, emittenti sovrani e aziendali tramite un approccio flessibile all'investimento.

Inoltre, il Comparto investirà nei limiti dell'Appendice A in derivati azionari, derivati sui tassi di interesse, derivati su valuta ai fini di copertura e di un'efficace gestione del portafoglio sia sui mercati regolati che over-the-counter.

L'esposizione al mercato azionario (compresa quella attraverso UCITS, UCI ed ETF) non supererà mai il 50% degli asset netti del Comparto.

Il Comparto può investire tra lo 0 e il 100% in altre UCITS, UCI ed ETF. All'interno del limite definito al punto 2 a) delle restrizioni stabilite nell'Appendice A, al Comparto è consentito investire fino al 10% in hedge funds a condizione che tali fondi siano regolati e soggetti a supervisione permanente.

Il Comparto può anche usare altre tecniche e strumenti conformemente alle regole definite nell'Appendice B del Prospetto.

La massima esposizione valutaria non euro senza copertura non può superare il 50% degli asset netti del Comparto.

Profilo dell'investitore tipico

Il comparto prevede che un investitore tipico nel Comparto sia un investitore esperto a medio termine che conosce ed accetta i rischi associati a questo tipo di investimento, come definito alla sezione 6 "Rischi" del presente Prospetto. Il tipico investitore cercherà di investire una parte del proprio portafoglio totale in un portafoglio diversificato con una dinamica incorrelata rispetto al mercato azionario e a qualsiasi altra condizione di mercato.

Fattori di rischio

I seguenti fattori di rischio dovranno essere considerati in aggiunta a quelli definiti nella sezione "Rischi" di questo Prospetto:

- I titoli a reddito fisso sono soggetti a rischio di credito, cioè all'incapacità dell'emittente di far fronte a pagamenti di capitale ed interessi sulle obbligazioni, e possono essere soggetti a volatilità dei prezzi a causa della sensibilità dei tassi di interesse.
- Gli strumenti azionari sono generalmente considerati investimenti a rischio maggiore ed i rendimenti possono essere volatili.
- I mercati dei derivati sono volatili e sia la possibilità di ottenere guadagni che il rischio di perdite sono maggiori rispetto agli investimenti in titoli o strumenti dei mercati monetari.
- Inoltre, le obbligazioni a tasso variabile sono soggette ai rischi di mercato.

Gestore agli Investimenti

Banca Passadore & C S.p.A.

Valuta di Riferimento	EURO		
Data di lancio del Comparto	7 luglio 2008		
Periodo di sottoscrizione iniziale	Classe I Dal 14 aprile 2008 al 7 luglio 2008	Classe R Dal 14 aprile 2008 al 7 luglio 2008	
Prezzo iniziale	EURO 100		
Classi di Quote	Accumulo		
<ul style="list-style-type: none"> • Investitori istituzionali • Investitori al dettaglio 	Classe I Classe R		
Investimento iniziale minimo	Classe I: EURO 100.000 Classe R: EURO 1.000		
Investimento successivo minimo	EURO 500		
Categorie	Per ogni Classe di Quote, vengono emesse le Quote di accumulazione ("x")		
Commissione Globale e Quota della stessa retrocessa al Gestore agli Investimenti	Commissione Globale Classe I: 0.65% Classe R: 1.30%	Quota retrocessa al Gestore agli Investimenti Classe I: 0.65% Classe R: 0.65%	Il livello massimo di commissioni di gestione applicabile al livello di UCITS e/o UCI in cui il Comparto investe non potrà superare il 2,00%
Commissione di performance	<p>Il Gestore agli Investimenti riceverà una commissione di performance di Classe I del 20% all'anno della sovra-performance dell'indice MTS BOT (lordo) aumentata del 1,00% sempre che il Valore netto degli asset per Quota alla fine del periodo di performance superi il Valore netto degli asset per Quota storicamente più elevato che sia stato registrato alla fine di ogni precedente periodo di performance dal lancio del Comparto. La commissione di performance viene calcolata e pagata conformemente a quanto previsto al paragrafo "Commissioni" del Prospetto.</p> <p>Il Gestore agli Investimenti riceverà una commissione di performance di Classe R del 20% all'anno della sovra-performance dell'indice MTS BOT (lordo) aumentata del 1,00% sempre che il Valore netto degli asset per Quota alla fine del periodo di performance superi il Valore netto degli asset per Quota storicamente più elevato che sia stato registrato alla fine di ogni precedente periodo di performance dal lancio del Comparto. La commissione di performance viene calcolata e pagata conformemente a quanto previsto al paragrafo "Commissioni" del Prospetto.</p>		

GP & G Fund – VALORE

Politica di investimento

Il Comparto ricerca un rendimento positivo su base annua con una tolleranza media al rischio.

Il Comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato di azioni interamente liberate nei mercati principali del Nord America, Europa, Asia (compreso il Giappone) e nei mercati emergenti (quali America Latina, Estremo Oriente, Medio Oriente, Europa orientale e Africa), altri UCITS o UCI e obbligazioni a tassi fissi e tassi variabili emesse principalmente dal settore pubblico, emittenti sovrani e aziendali tramite un approccio flessibile all'investimento.

Inoltre, il Comparto investirà nei limiti dell'Appendice A in derivati azionari, derivati sui tassi di interesse, derivati su valuta ai fini di copertura e di un'efficace gestione del portafoglio sia sui mercati regolati che over-the-counter.

L'esposizione al mercato azionario (compresa quella attraverso UCITS, UCI ed ETF) non supererà mai il 25% degli asset netti del Comparto.

Il Comparto può investire tra lo 0 e il 100% in UCITS, UCI ed ETF. All'interno del limite definito al punto 2 a) delle restrizioni stabilite nell'Appendice A, al Comparto è consentito investire fino al 10% in hedge fund a condizione che tali fondi siano regolati e soggetti a supervisione permanente.

Il Comparto può anche usare altre tecniche e strumenti conformemente alle regole definite nell'Appendice B del Prospetto.

La massima esposizione valutaria non euro senza copertura non può superare il 30% degli asset netti del Comparto.

Profilo dell'investitore tipico

Il Fondo prevede che un investitore tipico nel Comparto sia un investitore esperto a medio termine che conosce ed accetta i rischi associati a questo tipo di investimento, come definito alla sezione 6 "Rischi" del presente Prospetto. Il tipico investitore cercherà di investire una parte del proprio portafoglio totale in un portafoglio diversificato con esposizione di titoli a reddito fisso e variabile e nei principali mercati azionari mondiali che, a medio termine, sembrano presentare la prospettiva di crescita più favorevole.

Fattori di rischio

I seguenti fattori di rischio dovranno essere considerati in aggiunta a quelli definiti nella sezione "Rischi" di questo Prospetto:

- I titoli a reddito fisso sono soggetti a rischio di credito, cioè all'incapacità dell'emittente di far fronte a pagamenti di capitale ed interessi sulle obbligazioni, e possono essere soggetti a volatilità dei prezzi a causa della sensibilità dei tassi di interesse.
- Gli strumenti azionari sono generalmente considerati investimenti a rischio maggiore ed i rendimenti possono essere volatili.
- I mercati dei derivati sono volatili e sia la possibilità di ottenere guadagni che il rischio di perdite sono maggiori rispetto agli investimenti in titoli o strumenti dei mercati monetari.
- Inoltre, le obbligazioni a tasso variabile sono soggette ai rischi di mercato.

Gestore agli Investimenti

Banca Passadore & C S.p.A.

Valuta di Riferimento

EURO

Data di lancio del Comparto	7 luglio 2008		
Periodo di sottoscrizione iniziale	Classe I Dal 14 aprile 2008 al 7 luglio 2008	Classe R Dal 14 aprile 2008 al 7 luglio 2008	
Prezzo iniziale	EURO 100		
Classi di Quote • Investitori istituzionali • Investitori al dettaglio	Accumulo Classe I Classe R		
Investimento iniziale minimo	Classe I: EURO 100.000 Classe R: EURO 1.000		
Investimento successivo minimo	EURO 500		
Categorie	Per ogni Classe di Quote, vengono emesse le Quote di accumulazione ("x")		
Commissione Globale e quota della stessa retrocessa al Gestore agli Investimenti	Commissione Globale Classe I: 0.50% Classe R: 1.00%	Quota retrocessa al Gestore agli Investimenti Classe I: 0.50% Classe R: 0.50%	Il livello massimo di commissioni di gestione applicabile al livello di UCITS e/o UCI in cui il Comparto investe non potrà superare il 2,00%
Commissione di performance	Il Gestore agli Investimenti riceverà una commissione di performance di Classe I del 20% all'anno della sovra-performance dell'indice MTS BOT (lordo) aumentata del 0,50% sempre che il Valore netto degli asset per Quota alla fine del periodo di performance superi il Valore netto degli asset per Quota storicamente più elevato che sia stato registrato alla fine di ogni precedente periodo di performance dal lancio del Comparto. La commissione di performance viene calcolata e pagata conformemente a quanto previsto al paragrafo "Commissioni" del Prospetto. Il Gestore agli Investimenti riceverà una commissione di performance di Classe R del 20% all'anno della sovra-performance dell'indice MTS BOT (lordo) aumentata del 0,50% sempre che il Valore netto degli asset per Quota alla fine del periodo di performance superi il Valore netto degli asset per Quota storicamente più elevato che sia stato registrato alla fine di ogni precedente periodo di performance dal lancio del Comparto. La commissione di performance viene calcolata e pagata conformemente a quanto previsto al paragrafo "Commissioni" del Prospetto.		